

**Ricorrente:** ..... – .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

## FATTO

E' pervenuta alla Commissione un'istanza avente il seguente oggetto: diffida ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/90 - istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 - dati finalizzati alla difesa in giudizio – Rg. ....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-..... del 2017 pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI – questione della collocazione delle sale da gioco come da art. 5 bis comma 1, L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

Tale istanza, priva di qualunque prospettazione ma fornita solamente di allegati, reca la seguente precisazione: “a valere anche quale integrazione dell'istanza di riesame del 17 gennaio 2018”

Gli allegati contengono i provvedimenti di diniego opposti dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... ad istanza di accesso presentata da ..... – ....., uno di essi contiene la diffida - istanza di accesso rivolta alla medesima amministrazione e già sottoposta alla Commissione ed esaminata nel plenum del 7 giugno 2018. In tale data, con riferimento alla istanza presentata, la Commissione così si esprimeva: *“Non si tratta di un ricorso – nonostante sia qualificato anche come istanza di riesame - ma di una reiterazione di istanza d'accesso, diffida ed esposto rivolta al Direttore della Agenzia delle Entrate, senza prospettazione alcuna a vantaggio della Commissione e senza allegazione di un provvedimento di diniego, pur menzionato. La Commissione dichiara pertanto il non luogo a provvedere in merito”*.

## DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza presentata si presenta censurabile sotto diversi profili.

In primo luogo essa si presenta priva di qualsivoglia esposizione dei fatti, in violazione dell'art. 12 comma 3 lett. c) del DPR 184/2006, e deve pertanto considerarsi inammissibile ai sensi del successivo comma 7 lett. c) del predetto articolo.

Tale mancanza di deduzioni è aggravata dalla indicazione “a valere anche quale integrazione dell'istanza di riesame del 17 gennaio 2018” poiché tale istanza del 17 gennaio 2018 si riferisce a ricorso presentato nei confronti di amministrazioni diverse dalla odierna resistente e già oggetto di esame da parte della Commissione nella seduta del 16 febbraio 2018. L'istanza all'odierno esame attiene, pertanto, a questioni già decise dalla Commissione e deve pertanto dirsi inammissibile anche sotto tale profilo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

**Ricorrente:** Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... – Ufficio di Polizia Locale

## FATTO

L'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente ha partecipato - risultandone non aggiudicataria - al Bando per una collaborazione del Comune di ..... con le "... associazioni di volontariato abilitate per la conservazione del patrimonio naturale ed assetto ambientale", aggiudicato all'Associazione Guardie Ambientali d'Italia (con determinazione del 28 agosto 2017). L'odierna ricorrente riferisce di aver successivamente chiesto ed ottenuto l'accesso a tutto il fascicolo relativo al Bando *"come in quel momento formatosi"* e, successivamente, trasmetteva all'amministrazione una *"formale diffida alla rimozione dell'aggiudicazione"*. Non avendo il Comune dato riscontro alla diffida, in seguito alla successiva pubblicazione della Determinazione del 02/02/2018 inerente la *"liquidazione compenso-rimborso spese forfettarie"* in favore della assegnataria Guardie Ambientali d'Italia, l'Associazione presentava nuova richiesta d'accesso - avente il seguente tenore letterale: *"In relazione all'oggetto - avendone pieno interesse - si chiede l'accesso agli atti mediante estrazione di quelli presenti e a far data dal 10 novembre 2017 ad oggi"*.

L'*"oggetto"* dell'istanza cui l'Associazione fa riferimento è *"attività di collaborazione in favore dell'associazione di volontariato Guardie Ambientali d'Italia"*.

Motivava l'istanza con la necessità di difendere nelle sedi opportune i propri interessi e diritti.

Il Dirigente della Polizia Locale emetteva un primo provvedimento datato 30 marzo 2018 nel quale eccepiva la assoluta indeterminatezza della posizione legittimante all'accesso nonché la indeterminatezza dell'oggetto della richiesta invitando l'istante a riformulare la richiesta di accesso. Precisava inoltre che era stato garantito l'accesso a tutta la documentazione relativa alla Gara – rispetto alla quale sussisteva l'interesse ad accedere - ma che la nuova richiesta d'accesso atteneva alla sfera organizzativa dell'aggiudicataria nonché alle modalità con cui la stessa ha svolto il servizio di collaborazione con il Comune di ....., involgendo anche dati personali dei soci e della Associazione stessa.

L'istante riscontrava tale provvedimento senza tuttavia precisare quanto richiesto né riformulare l'istanza limitandosi a ribadire il proprio dedotto interesse e l'oggetto della istanza già presentata.

Con successivo provvedimento del 24 maggio 2018 l'amministrazione adita riscontrava definitivamente la richiesta d'accesso presentata invitando l'istante ad esercitare un *"accesso civico"* tramite accesso telematico.

Avverso tale provvedimento il sig. ...., in qualità di legale rappresentante della Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

## DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dall'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

La Commissione condivide l'eccezione della amministrazione odierna resistente relativa al difetto di esplicitazione dell'interesse legittimante all'accesso poiché l'istante si limita ad indicare incidentalmente "avendone il pieno diritto" con riferimento, si immagina, alla partecipazione alla gara per il predetto Bando.

In merito, però, si osserva che il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere agli atti relativi al relativo procedimento a verifica del corretto andamento e alla regolare conclusione dello stesso ma, come correttamente evidenziato dall' amministrazione, i documenti richiesti si riferiscono ad una fase successiva alla conclusione del procedimento e all'avvenuta aggiudicazione del bando 30 agosto 2017 e l'istante non può vantare, in ordine a questi, un interesse endoprocedimentale all'accesso. In tale quadro, si rileva, la posizione dell'Associazione aggiudicataria Guardie Ambientali d'Italia diviene quella di un controinteressato in senso tecnico, cui pertanto sia l'istanza sia il ricorso *de quo* avrebbero dovuto essere notificati.

La Commissione infine condivide infine la eccezione di indeterminatezza dell'oggetto dell'istanza sollevata dalla Amministrazione odierna resistente, il che dovrebbe portare al rigetto al ricorso, risultando tuttavia preliminare la questione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato appare inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate di .....

## FATTO

Il sig. ....., per il tramite dell' avv. .... di ....., aveva presentato un'istanza d'accesso datata 1 marzo 2018 e rivolta alla Agenzia delle Entrate di ..... chiedendo di accedere alla documentazione relativa alla ..... s.r.l., della quale era stato dipendente. Richiedeva in particolare, relativamente agli anni 2014-2015-2016, fatture attive e passive, buste paga emesse nei confronti dei dipendenti, dichiarazioni IVA e bolle di consegna dei materiali ferrosi da demolire; nonché gli estratti conto di tutti i conti correnti intestati alla società. Motivava la richiesta con la necessità di difendere la propria posizione giuridica soggettiva nel giudizio di opposizione instaurato dalla ..... s.r.l. innanzi al Tribunale di ....., a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento del sig. .... nei confronti della ....., con relativa condanna al pagamento di un'indennità.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 28 marzo 2018 deducendo la parziale indisponibilità della documentazione richiesta nonché l'accessibilità dei dati contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari solo ex art. 492 bis c.p.c., eccependo altresì una carenza d'interesse all'accesso alle dichiarazioni IVA meramente contenenti il volume d'affari della società, non già gli utili della stessa.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 17 maggio 2018, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, per mancata allegazione al ricorso di copia della ricevuta di invio dello stesso alla controinteressata ..... S.r.l., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono.

In data 30 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione una richiesta di riesame da parte dell'avv. .... il quale ha eccepito l'illegittimità della predetta pronuncia della Commissione sulla base, tra l'altro, delle seguenti considerazioni.

*“L'art. 12 del DPR 184/2006 al comma 5 prevede espressamente “Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.”*

*Il Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi all'art. 7 prevede che “1. La Commissione, ove ravveda la necessità, dispone la comunicazione del ricorso ai controinteressati. In caso di urgenza a tale adempimento può provvedere, salvo ratifica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il*

*supporto organizzativo per il funzionamento della commissione. Alla luce di tali disposizioni che prevedono espressamente il potere in capo alla Commissione di disporre la comunicazione del ricorso ai controinteressati o di provvedere direttamente alla notifica attraverso i propri uffici, assolutamente non si comprende la pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art 12 comma 4 lett. b) del dpr 184/2006”.*

L'avv. .... osserva inoltre che la condotta posta in essere dalla Commissione ostacolerebbe il diritto di difesa del sig. ...., inoltre, è idonea ad integrare gli estremi del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Successivamente l'avv. .... inviava alla Commissione una diffida ad adempiere con riferimento alla predetta richiesta di riesame.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, osservato preliminarmente che avverso le decisioni della medesima non può chiedersi una “revisione” delle stesse ma che queste possono essere oggetto di revocazione ex 395 c.p.c. alla ricorrenza dei presupposti di legge, rileva che nella specie non è stato dedotto alcuno dei vizi previsti dal predetto articolo come idonei a chiedere una revocazione. Pertanto l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

Il ricorrente che lamenti l'illegittimità di una decisione della Commissione per l'accesso può presentare ricorso al Tar.

Tutto ciò premesso la Commissione, per completezza di analisi ed in risposta alle eccezioni sollevate dall'avv. ...., osserva quanto segue.

Come testualmente riportato nell'istanza dall'avv. .... “il citato art. 12 del DPR 184/2006 al comma 5 prevede “Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso”. Secondo tale previsione la Commissione notifica il ricorso ai controinteressati “non già individuati” - la cui posizione emerga successivamente dall'analisi della questione - la cui riservatezza venga indirettamente in rilievo nell' eventuale esercizio del diritto d'accesso. Nel caso in oggetto la ..... s.r.l. era soggetto già individuato non solo al momento della presentazione del ricorso ma anche a quello della presentazione dell'istanza di accesso – quale ex datrice di lavoro nonché controparte del sig. .... nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di ..... La posizione della ..... s.r.l., inoltre, non viene in rilievo in modo indiretto poiché la documentazione richiesta in ostensione direttamente si riferisce alla medesima. Pertanto l'onere di notifica alla stessa incombeva, senza dubbio alcuno, sul ricorrente ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 non ravvisandosi alcun obbligo di intervento, in tal senso, da parte della scrivente Commissione a sanare un difetto di allegazione a fronte del quale, si ricorda, l'art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 prevede l'inammissibilità del ricorso presentato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

## FATTO

Il Sig. ...., in data 14 aprile 2018, ha ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... - U.T. di ..... una notifica quale controinteressato nel procedimento di accesso *ex lege n. 241/1990*, avviato nell’interesse dell’ex coniuge, sig.ra ..... Tale istanza aveva ad oggetto “il quadro RN” per il periodo d’imposta 2016 della dichiarazione dei redditi del sig. .... ed era motivata con la necessità di tutela degli interessi connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del divorzio, con particolare riferimento all’assegno di mantenimento per i figli.

Il sig. .... si opponeva all’accesso richiesto deducendo una carenza dell’interesse in tal senso della sig.ra ....., sulla considerazione che i figli della coppia sono ormai maggiorenni e l’eventuale azione avente ad oggetto il diritto al mantenimento dovrebbe spettare agli stessi, non già alla madre.

L’odierno ricorrente lamenta, tra l’altro, che nonostante la predetta opposizione veniva consentito l’accesso richiesto e ciò – peraltro - tardivamente, essendosi già formato il silenzio - rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza presentata.

A fronte delle predette doglianze il sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ...., la Commissione osserva quanto segue.

In merito all’eccezione di tardività del provvedimento di accoglimento della Agenzia delle Entrate si precisa che il decorso del termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento non preclude alle amministrazioni di emettere un provvedimento espresso poiché esse conservano il loro potere provvedimentale. Il Consiglio di Stato esclude l’illegittimità–invalidità del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione del procedimento quando si tratti di termini ordinatori, dal momento che nessuna norma sancisce la decadenza del potere della P.A. di emettere la determinazione conclusiva del procedimento dopo lo spirare dei termini e, secondo il C.d.S. “*costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 l. n. 241 del 1990, risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge*”.

Ciò premesso, con specifico riguardo alla opposizione all'accesso formulata dal sig. ....., la Commissione rileva che il medesimo non ha dedotto alcun personale interesse che potesse essere leso dall'esercizio dell'accesso da parte della sig.ra .....: in tale ipotesi l'amministrazione non ha potuto operare il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, verificando solo l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso richiesto. Tale interesse deve dirsi sussistente anche ad opinione della Commissione secondo il proprio costante orientamento, essendo i documenti richiesti finalizzati alla revisione in giudizio delle condizioni di divorzio e quindi ex art. 24 comma 7 della legge 241/90: l'interesse ad accedere, ricorda inoltre la Commissione, si configura quale "acausale" e prescinde dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita che l'istante intende acquisire o tutelare. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso presentato non può ritenersi meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.C. di .....

## FATTO

La signora ....., genitore richiedente l'iscrizione all'Istituto Comprensivo di ..... per la propria figlia minore ....., ha presentato un'istanza rivolta al Dirigente del medesimo istituto chiedendo di accedere *“agli atti e/o documentazione afferente i criteri utilizzati da codesto istituto per procedere alla formazione delle graduatorie - scuola primaria per l'ammissione alla frequentazione dell'anno scolastico 2018/19, graduatoria che alla data odierna non risulta ancora da voi pubblicata”*.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la ragione della esclusione della propria figlia dall'iscrizione all'I.C. di ..... e successivo inoltro della domanda ad altro istituto scolastico.

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento datato 15 maggio 2018 nel quale indicava che i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sulla base dei quali sono state valutate tutte le iscrizioni, si trovano pubblicati sul sito della scuola, fornendo alcune precisazioni sui criteri di precedenza adottati e sulla gestione dell'eccedenza di domande, con particolare riferimento al caso della minore .....

Lamentando il tacito diniego dell'istanza presentata la sig.ra ..... ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico ha precisato che l'Istituto, lungi dal rigettare l'istanza, ha emesso un provvedimento nel quale spiegava le ragioni sottese all'esclusione della minore ..... rinviando alla pubblicazione sul sito dell'Istituto dei criteri adottati e seguiti. Il Dirigente inoltre ha dedotto l'illegittimità dell'istanza in quanto estremamente generica nonché volta ed esercitare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione, preliminarmente, osserva che non può ritenersi condivisibile l'eccezione dell'amministrazione relativa alla genericità della richiesta e alla finalità di controllo generalizzato ad essa collegata: la ricorrente vanta in astratto un interesse endoprocedimentale, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, ad accedere a tutti gli atti del procedimento di selezione degli alunni in graduatoria.

Ciò premesso la Commissione osserva, però, che la richiesta d'accesso aveva ad oggetto *“agli atti e/o documentazione afferente i criteri utilizzati”* dall'istituto per la formazione delle graduatorie e che nel provvedimento del 15 maggio 2018 il Dirigente Scolastico segnalava l'avvenuta pubblicazione dei richiesti criteri sul sito istituzionale della scuola – al quale l'istante era stata espressamente rinviata - e fornendo al contempo le spiegazioni sottese alla mancata accettazione della iscrizione della minore presso l'Istituto. La Commissione non ritiene pertanto che l'istanza possa considerarsi “rigettata” né espressamente né, a maggior ragione, tacitamente avendo l'amministrazione emesso un provvedimento espresso in risposta all'istanza ricevuta e di essa satisfattivo: il ricorso non può pertanto considerarsi ammissibile.

Solo qualora i documenti richiesti, così come la graduatoria, non si trovassero effettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto - come invece dichiarato dalla amministrazione - l'odierna ricorrente avrebbe diritto alla consegna di copia degli stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** CODACONS

contro

**Amministrazione resistente:** RAI

## FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – Onlus, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., si rivolgono alla Commissione inviandole una “nota su corretta esplicitazione procedure per avvio del procedimento presso la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - richiesta di riesame istanze illegittimamente dichiarate inammissibili. esplicazione della funzione dell'invio di istanze di accesso atti e/o partecipazione, quale imput per avvio delle funzioni di vigilanza e proposta normativa proprie della commissione (nota di riscontro a decisione ..... - ricorso Codacons c/ Rai - radiotelevisione italiana spa)”.

Tale nota contiene una serie di doglianze sull'operato della Commissione con particolare riguardo alle pronunce di inammissibilità per mancata allegazione ai ricorsi della ricevuta di invio degli stessi ai soggetti controinteressati. Lamentano in particolare le ricorrenti che “visionando il sito” tali motivazioni “non risultano in alcun modo individuabili” e che l'unica formalità che appare richiesta è quella della notifica non già quella della seguente allegazione delle relative ricevute al ricorso presentato.

Ciò comporterebbe una seria forma di lesione dell'effettività dell'importante strumento dell'accesso, anche sulla considerazione che i ricorsi possono essere presentati dal cittadino senza l'assistenza di un legale: la mancanza di chiarezza del sito impedirebbe al cittadino di presentare ricorsi a norma di legge.

Contestualmente alla esplicitazione di tali doglianze le ricorrenti chiedono alla Commissione il riesame di non precisate istanze. Contestano, poi, espressamente la decisione ..... contro RAI/RADIO TELEVISIONE ITALIANA nella quale la Commissione si è pronunciata con un “non luogo a provvedere” – eccepiscono -a fronte dell'invio di un' istanza volta, così come altre inviate dalle medesime associazioni, a determinare l'esercizio della funzione di vigilanza del principio di piena conoscibilità dell'attività della P.a.

## DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione osserva che non si può ottenere dalla medesima il riesame di una questione già decisa, qualora non vengano dedotti elementi di novità rilevanti in tal senso, e che

le decisioni rese possono essere soltanto oggetto di revocazione ex 395 c.p.c. alla ricorrenza dei presupposti di legge. Pertanto l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

Qualora si lamenti l'illegittimità di una decisione della Commissione per l'accesso è prevista la presentazione di un ricorso al Tar.

Tutto ciò premesso la Commissione, per completezza di analisi ed in risposta alle eccezioni sollevate dalle ricorrenti osserva quanto segue.

La Commissione precisa che la stessa si esprime con un "non luogo a provvedere" nelle ipotesi in cui l'istanza presentata non si configuri quale ricorso, come compiutamente indicato nella decisione ..... contro RAI/RADIOTELEVISIONE ITALIANA. La Commissione, infatti, è competente ex art. 25 a decidere dei ricorsi innanzi alla stessa presentati "in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4 (...)" opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso presentate dai privati cittadini.

Quanto alle problematiche sollevate relative alla procedura di notifica del ricorso ai controinteressati la Commissione rileva che l'art. 12 comma 4 lett b) del DPR 184/2006 prevede che: *"Al ricorso sono allegati: (..) b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso."* E che il successivo comma 7 lett c) del medesimo articolo prevede che *"la Commissione (...) c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4"*.

L'inammissibilità dei ricorsi privi di tale allegazione si rinviene direttamente nella predetta norma.

Le lamentate difficoltà interpretative della procedura di allegazione della notifica *de qua*, si precisa, non sono mai state sollevate prima d'ora neanche dai privati cittadini che regolarmente allegano ai ricorsi presentati le ricevute di invio degli stessi ai controinteressati, avendo premura di verificare la normativa di riferimento prima della relativa presentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

**Ricorrente:** CODACONS

contro

**Amministrazioni resistenti:** CONSOB

## FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla CONSOB chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *"tutti gli atti compiuti e da compiere in vista della autorizzazione all'ammissione alle quotazioni nel mercato del ..... S.p.a."*

Motivava la richiesta con richiamo alle finalità statutarie e alla tutela del primario interesse degli investitori e dei consumatori.

La CONSOB ha emesso un provvedimento di rigetto, datato 15 maggio 2018, precisando che non risultano essere stati emanati provvedimenti di ammissione alle negoziazioni con riferimento ai titoli emessi dalla società e pertanto l'istanza attiene a circostanze non verificatesi; peraltro, su un piano ipotetico, l'istanza non potrebbe essere comunque accolta perché, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il venir meno del segreto d'ufficio - di cui all'art 24 comma 1 legge 241/90 e all'art. 4 comma 10 del dlgs 58/98 - connesso ad attività riconducibili alla funzione di vigilanza, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenze 460/2000 e 32/2005.

Avverso il citato provvedimento il CODACONS, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio del medesimo al controinteressato, ..... S.p.A., cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006.

Al ricorso, si precisa, risultano allegare le ricevute di invio della opposizione alla ammissione in borsa con contestuale istanza di accesso.

Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006 .

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo ..... di .....

#### FATTO

Il sig. ....., docente presso il Liceo ..... di ....., con ricorso del 14 marzo 2018 riferiva di aver presentato un'istanza di accesso datata 26 ottobre 2017 e rivolta al medesimo istituto, chiedendo di accedere a documentazione relativa alla procedura di assegnazione del bonus di merito per l'anno scolastico 2015/16. Motivava l'istanza con riferimento alla propria ingiusta esclusione dalla predetta attribuzione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. .... aveva adito la Commissione per l'accesso, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione nella seduta del 9 aprile 2018 aveva dichiarato il ricorso irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Con ricorso del 30 maggio 2018 il sig. .... si è rivolto nuovamente alla Commissione avverso il rigetto tacito opposto dall'Istituto ..... ad analoga richiesta di accesso – datata 16 aprile 2018 - avente il medesimo oggetto. Tale istanza non risulta allegata al ricorso presentato.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire l'istanza d'accesso del 16 aprile 2018, non allegata al ricorso *de quo*, per verificare la sussistenza di elementi di novità rispetto alla precedente istanza del 26 ottobre 2018. Si invita pertanto il ricorrente ad inviarne copia alla Commissione. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di .....

## FATTO

Il sig. ....., Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato alla Scuola Marescialli e Carabinieri di ..... un'istanza volta alla assegnazione di un alloggio di servizio per consentire la riunione del proprio nucleo familiare ed in ragione delle difficoltà economiche e personali in cui lo stesso versa.

A seguito del rigetto della predetta istanza il sig. .... ha presentato alla medesima amministrazione una richiesta di accesso chiedendo in particolare di accedere a:

- 1) Tutti gli atti e/o documenti, nessun escluso, relativi al procedimento conclusosi con l'anzidetta nota dell'11.01.2018, che ha portato codesta amministrazione al mancato accoglimento della domanda di assegnazione di alloggio di servizio ASGI (...);
- 2) Tutte le disposizioni normative specifiche regolanti l'assegnazione degli alloggi di servizio A.S.G.I. e di temporanea concessione relative a codesta amministrazione con la specifica indicazione dei criteri utilizzati per tale assegnazione;
- 3) Copia delle tabelle sinottiche degli incarichi e l'elenco delle assegnazioni degli alloggi di servizio sia A.S.G.I. che di temporanea concessione presso il complesso infrastrutturale di .....
- 4) Copia dell'elenco contenente il personale assegnatario degli alloggi A.S.G.I. e di temporanea concessione, presso il complesso infrastrutturale di ....., con l'indicazione dei relativi incarichi assolti.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento datato 27 maggio 2018 con la precisazione che sussiste autonomia decisionale nella assegnazione degli alloggi di servizio e non è prevista la redazione di una graduatoria, stante la esclusiva finalità di servizio.

Avverso tale provvedimento il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni. Il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento agli atti del proprio procedimento che si è concluso con il diniego di assegnazione dell'alloggio di servizio. Egli non ha, peraltro, diritto di accesso alle disposizioni normative specifiche regolanti l'assegnazione degli alloggi di servizio in quanto esse non costituiscono documenti amministrativi. Per contro è accessibile l'indicazione dei criteri utilizzati per tale assegnazione qualora - si precisa - tali criteri siano già redatti e contenuti in un documento formato, non incombendo in capo all'amministrazione alcun obbligo di elaborare un documento per soddisfare le richieste d'accesso.

Inoltre, pur considerando la precisazione della amministrazione che la scelta nella assegnazione *de qua* è autonoma e non è prevista la redazione di una graduatoria, la Commissione ritiene che il ricorrente abbia diritto ad accedere, in un'ottica comparativa, ai documenti di cui ai punti 3) e 4) della presente decisione al fine di operare le verifiche ritenute di interesse. Ciò anche con riferimento alla dedotta finalità di valutare l'azione in giudizio per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente, dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla richiesta delle disposizioni normative e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Regionale .....

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Regionale ..... dell'INPS, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“documentazione posta a fondamento, che giustifichi la dicitura citata all'oggetto e in premessa: "risulta dai nostri sistemi che l'utente non ha diritto al pagamento della Mensilità di Gennaio 2018, perché è entrata per la prima volta in Graduatoria Vincitori nel periodo Utile per i pagamenti dalla Mensilità di Febbraio 2018, non perché non è riuscita ad inserire le informazioni entro il termine del 5.”* Tale richiesta, si evince, si riferisce al progetto ..... 2017.

L' INPS, in risposta, inviava all'istante un messaggio a mezzo pec datato 11 maggio 2018 allegando allo stesso documentazione già posseduta e conosciuta dalla sig.ra ..... ma non la documentazione oggetto di istanza.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta una articolata memoria dell' INPS nella quale sono compiutamente spiegate le ragioni dell'attribuzione del trattamento assistenziale, in favore della sig.ra ....., dal Febbraio 2018, con riferimento al sistema di funzionamento del progetto .....

L'amministrazione precisa che la documentazione richiesta in ostensione di fatto non esiste - esistendo materialmente solo le graduatorie già pubblicate – essendo il sistema completamente informatizzato ed automatico.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarata inesistenza della documentazione richiesta nonché delle articolate spiegazioni della procedura del progetto ..... fornite dall'INPS in sede di memoria difensiva, ritiene utile l'invio della predetta memoria alla ricorrente la quale potrà trovare in essa i richiesti chiarimenti, cui la istanza di accesso presentata era, in sostanza, volta. La Commissione invita pertanto la Segreteria ad inviare la predetta memoria alla sig.ra ....., così ritenendo cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disponendo l'invio alla ricorrente da parte della Segreteria della memoria dell'INPS contenente i chiarimenti richiesti, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

### FATTO

La Sig.ra ....., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha presentato un'istanza d'accesso datata 12 aprile 2018 volta a "prendere visione ed estrarre copia del verbale del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativo alla seduta del 5/4/2018, nel quale è stata disposta l'esclusione o la non inclusione della ricorrente dalla neo istituita qualifica di Vice Questore, nonché ogni genere di atto che costituisca il carteggio relativo alla esclusione o non inclusione della scrivente al grado citato". La sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., il successivo 18 maggio 2018 presentava una richiesta di revoca in autotutela dei provvedimenti di esclusione e - non avendo ancora ottenuto risposta alcuna alla predetta istanza d'accesso - contestualmente sollecitava un riscontro dell'amministrazione in merito.

Con messaggio pec del 4.6.2018 l'Amministrazione, rigettando la richiesta di revoca in autotutela, ha trasmesso la sola copia del provvedimento disciplinare del 21.8.2017 (che - riferisce la ricorrente - l'amministrazione sapeva essere già in suo possesso ) *"con espressa riserva di trasmettere, sempre in copia e per le parti di interesse, l'ulteriore documentazione richiesta , non appena saranno terminate le relative procedure di formalizzazione tuttora in corso"*.

La Sig.ra ....., lamentando che la risposta della amministrazione alla istanza presentata è *intervenuta* solo quando sulla stessa era già maturato il silenzio rigetto nonché deducendo il mancato invio dei documenti richiesti, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente la quale contesta l'eccepita tardività del provvedimento impugnato atteso che l'istanza *de qua* "è pervenuta per raccomandata all'ufficio competente per materia - lo scrivente Servizio - e protocollata in ingresso in data 4 maggio 2018" - come da documento allegato- e che "i 30 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento decorrono "dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente" (art. 6, co. 4, d.P.R 12 aprile 2006, n. 184) e non già(...) dalla data del primo inoltro della medesima - per via gerarchica - al Compartimento Polizia Ferroviaria di ..... (12 aprile 2018). Precisa inoltre che le procedure di formalizzazione del carteggio richiesto sono ad oggi ancora in corso di ultimazione.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione rileva, preliminarmente, che la questione relativa alla tardività del provvedimento rimane superata dalla intervenuta precisazione dell'amministrazione resistente e osserva incidentalmente che, anche quando sono decorsi i termini per la conclusione del procedimento, l'amministrazione conserva ancora il proprio potere provvedimentale. Di fatto, però, il provvedimento del 4 giugno 2018 non si presenta soddisfacente nei confronti dell'istante alla quale non viene inviata la documentazione oggetto di interesse. Il ricorso deve dirsi, pertanto, meritevole di accoglimento poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, trattandosi di documenti relativi ad un procedimento disciplinare a carico della medesima. Tali documenti sono, altresì, richiesti a fini difensivi ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

L'amministrazione adita rinvia, *sine die*, l'invio della documentazione richiesta deducendo che i documenti sarebbero ancora in via di preparazione, e ciò sia in data 4 giugno sia alla data della presentazione della memoria difensiva presentata il 22 giugno. Secondo l'indirizzo di questa Commissione in linea con la costante giurisprudenza amministrativa deve dirsi illegittimo il differimento dell'accesso senza indicazione della relativa durata e di un termine per il relativo esercizio, in violazione dell'art. 9 comma 3 del DPR 184/2006.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

Il sig. .... ha presentato un'istanza di accesso datata 1 marzo 2018 e rivolta all'INPS di .... chiedendo di accedere agli atti del proprio fascicolo pensionistico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito la Commissione per l'accesso, con ricorso del 5 giugno 2018, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

#### P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Vigili Urbani di ..... – Sezione di Polizia Ambientale e Informatori

#### FATTO

Il sig. ...., in data 13 maggio 2018, ha presentato un' istanza ex lege 241/90 rivolta al Comando dei Vigili Urbani di ..... – Sezione di Polizia Ambientale e Informatori, chiedendo di accedere agli atti amministrativi prodotti dallo stesso comando in relazione ad un esposto presentato dal sig. .... in data 9 febbraio 2018. Tale esposto aveva ad oggetto una segnalazione nei confronti della ex moglie del sig. ...., sig.ra ....., e del di lei fratello sig. .... Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione giuridica nel procedimento di separazione con la sig.ra ....., con la finalità di dimostrare eventuali ulteriori redditi percepiti dalla medesima e derivanti dalla casa di abitazione che la sig.ra .... ha in comproprietà con il fratello.

Con provvedimento del 24 maggio 2018 l'amministrazione ha rigettato l'istanza sull'assunto che gli atti richiesti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di ....., invitando l'istante a rivolgersi alla Procura per poter esercitare l'accesso.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni, precisando di non aver potuto effettuare la notifica ai soggetti controinteressati “disconoscendone la residenza” e chiedendo alla Commissione di provvedere ex art. 5 del DPR 184/2006 per il tramite dei Vigili Urbani.

E' pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente la quale ribadisce che il diniego opposto è stato motivato dall'avvenuta trasmissione degli atti alla Procura di .....

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva che quando il terzo controinteressato è soggetto conosciuto è onere del ricorrente procedere alla notifica, nei suoi confronti, del ricorso (e, ancor prima invero dell'istanza d'accesso). Nel caso di specie, pertanto, non ricorrono gli estremi per l'intervento della Commissione in tal senso, essendo improprio il richiamo all'art. 5 del DPR 184/2006.

La notifica disposta dalla Commissione verrebbe a sanare un difetto di allegazione previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

L'onere di notifica previsto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 impone al ricorrente di attivarsi, con la diligenza richiesta, al fine di individuare la residenza del controinteressato oppure di esperire gli altri mezzi di notifica previsti dalla legge.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale ..... - Ambito Territoriale della Provincia di .....

#### FATTO

La sig.ra ....., docente presso l'Istituto ..... di ....., ha presentato all' Ambito Territoriale della Provincia di ..... dell'USR ....., una richiesta di attivazione di procedimento disciplinare per le docenti ..... e ....., del medesimo Istituto, per la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento lesivi della reputazione della docente .....

Non ricevendo alcuna comunicazione in merito, in data 7 maggio 2018, presentava formale istanza d'accesso a tutti gli atti adottati in relazione alla predetta richiesta del 12 aprile 2018 motivandola con la necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* la sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente riferisce che *"il c.d. "esposto" indirizzato dalla sig.ra ..... anche a questo UST era infatti privo dei requisiti minimi di procedibilità e non poteva condurre all'attivazione di alcun procedimento sia per l'irritualità con cui è stato prodotto sia per l'insussistenza sostanziale delle situazioni rappresentate, peraltro basate su un collage di documentazione insufficiente e contraddittoria"* e che *"niente è stato comunicato ... perché niente c'era da comunicare"*.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non sono allegate, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006, le ricevute di invio dello stesso alle controinteressate, docenti ..... e ....., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Erroneamente infatti è stato individuato il soggetto controinteressato nell'amministrazione odierna resistente. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

La Commissione rileva inoltre la inesistenza della documentazione richiesta, per mancata attivazione di alcun procedimento disciplinare - come risultante dalla dichiarazione della amministrazione resistente resa in sede di memoria - il che dovrebbe portare al rigetto al ricorso,

risultando tuttavia preliminare la questione di inammissibilità per mancata notifica alle controinteressate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Penitenziario di .....

## FATTO

Il sig. ....., Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, ha presentato un'istanza rivolta al Direttore dell' Istituto Penitenziario di ....., chiedendo "l'estrazione copia dei modelli 14/A (atti riguardanti i servizi dallo scrivente effettuati presso la casa circondariale di ....., ove ha prestato servizio di missione per due mesi ... ), al fine di valutare correttamente l'opportunità di presentare motivato ricorso, circa il precedente diniego, da parte del direttore, di corrispondere al sottoscritto la retribuzione dovuta, quale corrispettivo relativo al FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali).

L'amministrazione adita con provvedimento dell'8 giugno 2018, rigettava la richiesta ritenendola "*sprovista da quanto stabilito dall'articolo 22, comma 1, lettera b), legge 241/90.*"

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale eccepisce il difetto di motivazione all'accesso invitando il ricorrente alla riformulazione della domanda. Nel merito insiste per il rigetto del ricorso deducendo la non spettanza della retribuzione reclamata quale corrispettivo relativo al FESI.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto poiché l'istante è senza dubbio titolare - ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90 - di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto. I documenti cui il sig. .... chiede di accedere si riferiscono direttamente all'istante medesimo – e sono verosimilmente contenuti nel suo fascicolo personale – e si configurano come atti a produrre effetti giuridici sulla sua sfera giuridica soggettiva. La Commissione precisa, inoltre, che il diritto di accesso si configura quale "acausale" prescindendo dalla indagine sulla concreta spettanza del bene della vita che l'accedente intende acquisire o conservare. Per le suesposte ragioni l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza e ciò anche in ragione della dedotta finalità di tutela della posizione giuridica del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Nazionale delle Ricerche

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza di accesso rivolta al CNR avente ad oggetto gli atti relativi al concorso CNR Bando n. .... - Dirigente di ricerca - per il quale la medesima aveva presentato domanda di partecipazione dalla quale era stata, poi, esclusa per mancato raggiungimento del punteggio minimo di .....

Richiedeva in particolare copia di tutti i documenti relativi alla sua valutazione e alla valutazione di tutti i candidati per la categoria di titoli A del predetto concorso.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la corretta attribuzione dei punteggi avendo riscontrato "discrepanze tra i punteggi attribuiti alle sue pubblicazioni e i criteri di valutazione ...".

L'amministrazione adita, con provvedimento ricevuto in data 6 giugno 2018, accoglieva parzialmente l'istanza limitando l'accesso solo "alla Sua scheda di valutazione nella quale la commissione esaminatrice ha riportato i rispettivi punteggi", differendolo, quanto agli altri documenti, fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo della procedura.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E' pervenuta nota della amministrazione resistente la quale, dichiarando di voler consentire pieno accesso alla documentazione richiesta, trasmette alla ricorrente gli ulteriori documenti relativi ai titoli dei candidati del gruppo "A" che hanno raggiunto il punteggio minimo di 25 punti e che sono stati pertanto ammessi a partecipare alla fase successiva della selezione.

## DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio della documentazione non ancora ostesa da parte della amministrazione resistente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate Direzione Regionale .....

#### FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza d'accesso, datata 3 aprile 2018, rivolta alla Direzione Regionale ..... dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo di accedere alla documentazione riguardante i redditi percepiti nel 2017 dal proprio coniuge, sig. .... Tale istanza, motivata dalla necessità di procedere ad esecuzione nei confronti del medesimo per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, era supportata dall'autorizzazione del Presidente del Tribunale di ....., ex art. 492 bis c.p.c., ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute.

Su tale richiesta si formava silenzio-rigetto avverso il quale la sig.ra ....., per il tramite dell'avvocato ..... di ....., ha presentato in data 30 maggio 2018 ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente l'Amministrazione adita ha inviato la documentazione oggetto di istanza al legale della ricorrente dandone notizia alla Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuta ostensione della documentazione oggetto di istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico "Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso"

#### FATTO

La ..... s.r.l. è stata destinataria di un provvedimento di revoca del diritto d'uso di frequenza poi riassegnata alla ..... s.r.l.. Conseguentemente ha presentato un'istanza *ex lege* 241/90, rivolta al MISE, chiedendo di accedere a numerosa documentazione relativa alla ..... s.r.l. tra cui quella presentata dalla stessa in sede di domanda di partecipazione al bando e la relativa valutazione, nonché documentazione di carattere tecnico quali relazioni tecniche di sviluppo della Rete, schema di rete dei PDA e dei ponti di collegamento e dello schema di rete degli impianti di diffusione del segnale televisivo.

Il MISE rigettava l'istanza con provvedimento del 2 maggio 2018, deducendo la carenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante all'accesso richiesto nonché ritenendo l'istanza tesa ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A.. Precisava inoltre che nei documenti oggetto della richiesta "sarebbero contenute notizie che, nel loro insieme, rappresenterebbero informazioni tutelate dal diritto della riservatezza e dalla segretezza aziendale"

Avverso tale provvedimento la ..... s.r.l. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta di spedizione dello stesso alla controinteressata ..... s.r.l. - cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono - come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera *b*) del D.P.R.184/2006. Il ricorso deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del D.P.R.184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

....., a seguito del rinvenimento dell'autoveicolo di sua proprietà di cui aveva denunciato il furto, affidato in consegna alla società ..... s.r.l., affidataria del servizio di depositaria giudiziaria, in data 9.4.2018 ha chiesto ai sensi della legge 241/90 l'accesso agli atti, al fine di ottenere copia del capitolato tecnico, regolante le condizioni del servizio di depositaria giudiziaria per la provincia di ..... affidato alla società .....

Parte accedente, non condividendo il silenzio opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto tacito dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della richiedente, atteso che il documento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo stato destinatario del servizio di recupero e custodia del proprio autoveicolo.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione .....

## FATTO

La Dott.ssa ....., dipendente regionale dell'Ufficio Autorità di ..... della Presidenza della Giunta della Regione ..... fino al 31/01/2018 e, successivamente, del Dipartimento Bilancio, a seguito di un'errata valutazione, a parere dell'istante, relativa alla scheda di valutazione della progressione economica orizzontale da parte del Dirigente Valutatore e dopo avere avviato la procedura per il contraddittorio prevista dall'Avviso pubblico per la ....., in data 11 aprile 2018 ha richiesto all'Ufficio Autorità di ..... della Regione ..... l'accesso agli atti dei *“fascicoli ufficiali contenenti lo status di tutti i dipendenti, inclusa l'istante, afferenti all'ufficio Autorità di ....., con i quali i dirigenti preposti, effettuate le debite valutazioni, hanno provveduto a compilare le schede di progressione economica orizzontale e attraverso i quali, quindi, si possa comprendere l'iter logico seguito dai Dirigenti Valutatori nella compilazione delle schede e relativi agli anni 2017, 2016, 2015”*.

In data 09/05/2018 il Settore 2 dell'Ufficio Autorità di ..... ha rigettato l'istanza di accesso perché *“finalizzata ad acquisire contezza di una congerie indeterminata e non altrimenti determinabile - di documenti, tale da configurare un accesso preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione”*.

La Dott.ssa ..... deduce nella richiesta di riesame alla Commissione che in data 22/5/2018 è stata rigettata la richiesta di riesame di detto accesso agli atti, formulata alla Responsabile Anticorruzione della Regione ....., in quanto l'istanza di accesso dell'11 aprile 2018 è stata interpretata dalla Regione quale richiesta di accesso disciplinata dalla legge 241/90.

Ad avviso dell'istante, di contrario avviso rispetto alla Regione, il comma di riferimento dell'art. 5 del D.Lgs. n.33/2013 non è il primo (relativo all'accesso civico semplice) ma il secondo (accesso civico generalizzato - FOIA-), che recita: *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto (....)”*.

In data 30 maggio 2018 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché voglia *“esaminare il caso ed assumere le conseguenti determinazioni”*, facendo rilevare che l'istante non può neanche visionare la documentazione in base alla quale è stata valutata.

E' pervenuta memoria della Regione .....

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ....., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La scrivente rileva la propria incompetenza in ordine alla tutela del diritto di accesso civico e accesso civico generalizzato previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 9.

Come già in altre analoghe ipotesi è stato deliberato, qualora nell'istanza sia stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto (nel caso concreto *"tutela dei propri diritti in giudizio"*) e si individui, pertanto, una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione a dispetto della qualificazione formale fornita dall'accedente, ritiene che tale istanza possa essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge, così come, del resto, nella fattispecie in esame ritenuto dalla Regione .....

Tutto ciò premesso, la Commissione osserva che l'istanza presentata dalla dott.ssa ..... è da ritenere inammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che *"il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegge come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile"*, secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22

febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che “*l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa*”.

Nel caso di specie, i documenti ai quali è riferita l'istanza di accesso riguardano in generale lo status di tutti i dipendenti regionali afferenti all'ufficio Autorità di ....., con i quali i dirigenti preposti, effettuate le debite valutazioni, hanno provveduto a compilare le schede di progressione economica orizzontale e relativi ad un triennio 2017, 2016, 2015, mentre la contestazione dell'istante attiene alla progressione economica orizzontale (PEO) anno 2017, impingendo altresì sulla tutela della riservatezza dei controinteressati.

Per finire e conclusivamente, la Commissione osserva che con riferimento alla posizione personale della ricorrente, l'istanza di accesso è analoga a quella presentata in data 18 maggio 2018, in ordine alla quale l'amministrazione si è espressa con provvedimento in data 15 giugno 2018, accogliendo l'istanza (di cui al ricorso n. 21 del presente plenum). In conformità con il principio del *ne bis in idem*, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione .....

## FATTO

La Dott.ssa ....., dipendente regionale dell'Ufficio Autorità di ..... della Presidenza della Giunta della Regione ..... fino al 31/01/2018 e, successivamente, del Dipartimento Bilancio, ha inoltrato in data 18/05/2018 via PEC all'Ufficio Autorità di ..... la richiesta di accesso inerente alla *“visione ed eventuale estrazione in copia, anche tramite invio on line, di tutta la documentazione relativa al proprio fascicolo personale, comprensiva di tutta l'eventuale corrispondenza con gli altri Dipartimenti”*.

Deduce l'istante che in data 11/06/2018, stante la mancata risposta, ha inviato, sempre telematicamente via pec, alla Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Regionale, Avv. ....., ricorso per riesame accesso generalizzato al quale la RPC ha dato riscontro negativo in data 12/06/2018.

In data 22 giugno 2018 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla *“legittimità del diniego espresso”*.

Deduce nel proprio ricorso che in data 15/06/2018 la Dirigente del Settore 2 dell'Autorità di ....., Dott.ssa ....., ha comunicato via pec che era stata accolta la richiesta di accesso e la invitava a prendere contatti con tale dott.ssa ....., producendone copia.

E' pervenuta memoria della Regione del 29 giugno 2018.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ....., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione preso atto della nota dell'amministrazione datata 15 giugno u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare inammissibile il ricorso, perché proposto dopo la concessione dell'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse

## FATTO

....., Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Segreteria Generale, essendo stato indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame per complessivi 49 posti per la nomina alla qualifica di *ispettore superiore* dei ruoli maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 5 marzo 2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 16 marzo 2008, ha presentato il 13.4.2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla proposta di promozione per merito straordinario formulata ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 443/1992, copia degli atti istruttori e del verbale redatto dalla competente Commissione, copia del provvedimento previsto dall'art. 54, comma 4, del menzionato D.Lgs., nonché del provvedimento conclusivo e decisorio assunto in seguito alla proposta di promozione.

A fondamento di tale richiesta ha posto la volontà di esercitare il diritto ad esibire un titolo di servizio rientrante nella categoria degli "speciali riconoscimenti", in quanto titolare di un interesse personale, differenziato e qualificato e invocando altresì la disciplina dell'accesso civico.

L'Amministrazione Penitenziaria – Segreteria Generale del Capo Dipartimento ha comunicato che, detenendo solo gli originali, restava in attesa di copia del diretto riscontro all'interessata che avrebbe fornito la Direzione Generale del Personale.

L'Ispettore Capo, deducendo che si fosse formato il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso ha adito l'11.6.2018 la Commissione, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione e venissero assunte le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha fatto presente che non è stato dato puntuale riscontro all'istanza, non potendo essere riconosciuto l'accesso ad un atto (il provvedimento di promozione) non esistente, né agli atti infraprocedimentali, non essendosi concluso favorevolmente l'iter per l'interessata.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata formulata ai sensi della legge 241/1990, mentre con riferimento all'interesse è stato invocato oltre a quello di cui all'art.

22, ad abundantiam anche quello di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La Commissione è, pertanto, competente a decidere.

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in relazione al provvedimento conclusivo e decisorio assunto in seguito alla proposta di promozione per merito straordinario, formulata ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 443/1992, in quanto diretto ad ottenere un documento che l'Amministrazione stessa deduce essere inesistente.

Il ricorso appare, invece, meritevole di accoglimento in relazione alla documentazione infraprocedimentale, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto immediato di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di promozione a conferirle la legittimazione a prendere copia di ogni documento del relativo procedimento, anche se conclusosi sfavorevolmente.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso nei sensi di cui in motivazione, e lo accoglie nel resto, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Centrale Acquisti Appalti

#### FATTO

In data 8.5.2018, il Dott. ....., in qualità di proprietario di un appartamento facente parte di un immobile dell'INPS oggetto di lavori di ristrutturazione volti al consolidamento statico, imposti da sentenza passata in giudicato del Tribunale di ....., n. .... / ....., formulava richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- 1) offerta presentata dal ..... aggiudicatario, completa di tutti i dettagli tecnici ed organizzativi relativi sia ai lavori di consolidamento statico del complesso residenziale in questione, sia ai servizi di trasloco, custodia e deposito arredi e ai servizi di alloggio temporaneo per tutta la durata dei lavori delle persone residenti presso il complesso immobiliare;
- 2) contratto in corso di stipula o già stipulato tra l'INPS e il suddetto ..... aggiudicatario;
- 3) ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli sub a) e b).

L'interesse ad ottenere la documentazione richiesta risiedeva nell'esigenza di eventualmente tutelare i propri diritti in sede giudiziaria con riferimento ai lavori sopra indicati e alla rappresentata necessità da parte del resistente di procedere ad un allontanamento dei diversi proprietari dell'immobile per consentire le opere oggetto di contratto.

L'ente destinatario dell'istanza non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 25/6/2018, l'Ente resistente, dopo aver riportato l'iter amministrativo che aveva condotto all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori sopra cennati alla ..... SRL - ..... SRL - ..... SRL - ..... SRL - ..... srl, rilevava che la norma dell'art. 53 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 circoscrive la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara ai soli concorrenti che abbiano partecipato alla selezione, con conseguente preclusione, qualora la richiesta sia formulata da un soggetto terzo, che pure dimostri di avere un interesse differenziato, alla stregua della legge generale sul procedimento.

Ed ancora, a parere dell'Istituto resistente, nel caso di specie difetterebbe anche l'esigenza di una difesa in giudizio, direttamente collegata alla procedura di gara.

Infine, l'INPS osservava che il ricorrente, ancorché titolare di un interesse differenziato e qualificato, inerente al godimento della proprietà immobiliare, non potrebbe, comunque, ricevere utilità diretta dalla conoscenza degli atti della procedura di gara in quanto, a causa del subentro nella ..... di un nuovo operatore economico si era resa necessaria una interlocuzione tra la stessa INPS e l'ANAC, a seguito della quale non era ancora certa la definitiva aggiudicazione disposta con determinazione n. ..../...../..... del 7.3.2018 in favore del ..... sopra indicato, potendosi allo stato ipotizzare una sua revoca.

Infine, il resistente rilevava che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 "le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali", in quanto tali escluse dal diritto di accesso.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso presentato a questa Commissione all'operatore economico ..... SRL - ..... SRL - ..... SRL - ..... SRL - ..... srl, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

.....in data 17/05/18 ha presentato alla “Questura di ..... - Divisione P.A.S.I.- Ufficio Armi” richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione afferente al procedimento di cui alla nota protocollo Cat ...../...../..... ove la Questura medesima comunicava al ..... l'intenzione di procedere alla revoca della licenza di caccia in quanto lo stesso avrebbe proferito nei confronti della moglie ..... *“con tono fortemente alterato, alcune frasi dal tenore minaccioso”*.

L'istante in particolare ha richiesto copia della denuncia querela che la sig.ra ..... avrebbe presentato al fine di poter redigere nei termini di legge le memorie difensive ex Legge 241/90.

Con provvedimento dell'1/6/18 l'Amministrazione ha negato l'accesso perché trattavasi di denuncia querela da richiedere all'autorità giudiziaria.

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ....., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 26 giugno 2018 l'Amministrazione ha comunicato di aver evaso la richiesta.

In data 28/6/2018 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'Avv. ....., procuratore di .....

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della rinuncia alla richiesta di riesame datata 28 giugno u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare il non luogo a provvedere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica

## FATTO

Il ricorrente, Dott. Ing. ....., dirigente di prima fascia di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), premetteva che a seguito della pubblicazione di un articolo apparso su l'..... del ..... intitolato "*Troppo brava per fare un concorso*" - che adombrava l'eventualità che una funzionaria, in spregio alle previsioni di cui all'art. 28 del D. Leg. 165/2001 e, soprattutto, all'art. 97 della Costituzione, senza aver superato il prescritto concorso pubblico, potesse essere stata inserita nei ruoli dirigenziali generali -, presentava all'Amministrazione resistente una prima istanza di accesso datata 22 dicembre 2017 volta all'ostensione di vari DD.P.C.M. e della nota n. .... del 20.03.2013 dell'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché di ogni atto istruttorio utile a verificare il possesso dei requisiti per il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. 165/2001.

Detta istanza veniva rigettata il 6/2/2018 per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 e veniva riformulata il 7 febbraio 2018 come istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi del D. Lgs. 97/2016, ottenendo un parziale accoglimento il 18/3/2018, ad eccezione della nota n. .... del 20.03.2013 dell'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto il relativo contenuto attiene ad informazioni che sono suscettibili di integrare la nozione di "dato personale", di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del codice in materia di protezione dei dati personali e delle eccezioni sollevate dalla controinteressata.

Successivamente il 12/4/2018 veniva formulata un'ulteriore istanza di accesso ex l. 241/1990 avente ad oggetto le osservazioni della controinteressata alla precedente istanza di accesso civico generalizzato e alla medesima nota n. .... del 20.03.2013 dell'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e la richiesta del nominativo del responsabile del procedimento.

L'Amministrazione resistente l'11 maggio 2018 negava l'accesso alla nota del 15 marzo 2018 contenente l'opposizione all'istanza di accesso civico della medesima controinteressata, formulata con motivate osservazioni, eccependo altresì il mancato rispetto dei termini e delle forme del ricorso per la tutela di accesso civico, disciplina cristallizzata dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

Negava l'accesso alla nota n. .... del 20.03.2013, trattandosi di reiterazione di precedente istanza, già negata ed il cui diniego non era stato impugnato nei prescritti termini di legge.

Il Dott. Ing. ...., elettivamente domiciliato presso l'Avv. .... del Foro di ....., in data 2 giugno 2018, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione l'11 maggio 2018 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione resistente del 22/6/2018.

In data 4/7/2018 perveniva copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata da parte della Dott.ssa ....., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza - limitata all'accesso di cui alla legge 241/90 e non estesa all'accesso civico - ad esaminare il presente gravame, atteso che l'istanza di accesso in relazione alla quale è stato richiesto l'intervento della scrivente è stata formulata quale istanza formale di accesso agli atti coerente anche con le prescrizioni della legge 241/90, come rilevato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella memoria del 22/6/2018.

Passando all'esame della presente vicenda, il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento dell'Amministrazione di rigetto dell'istanza di accesso ex lege 241/90 datato 6.2.2018.

*Ad abundantiam* la Commissione sottolinea che neppure il provvedimento del 18/3/2018 di diniego parziale all'accesso civico generalizzato è stato oggetto di impugnazione.

Entrambi detti provvedimenti di rigetto hanno riguardato la nota interna dell'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, il contenzioso e le condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni prot. .... del 20 marzo 2013.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di rigetto l'11 maggio 2018.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto del 16/2/2018; termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: "*Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo*" (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Quanto alla richiesta di accesso alle controdeduzioni della controinteressata Dott.ssa ..... alla precedente istanza di accesso civico del 7 febbraio 2018, inviate via posta elettronica all'Amministrazione, acquisite in data 15 marzo 2018, la Commissione ritiene che parte ricorrente vanti un interesse ad accedere alla stessa, in quanto attinente al contraddittorio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività ed in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

## FATTO

Il Maresciallo Maggiore ....., in servizio presso il Nas Carabinieri di ....., in data 9 maggio 2018 ha presentato, al Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di ....., istanza di accesso agli atti ai sensi art. 22 e ss. L. 241/90, di *“tutti i documenti firmati o anonimi (esposti, denunce, etc.) in possesso di quell’ufficio che direttamente o indirettamente fanno riferimento alla sua persona e per tutti quei documenti, che dal 2015 ad oggi, riferendosi al personale del Nas di ....., possano non escludere un coinvolgimento dello stesso.”*

A fondamento della richiesta ha posto l’interesse legittimo della salvaguardia dell’onorabilità e correttezza professionale.

Parte resistente con provvedimento del 4 giugno 2018 ha rigettato la richiesta, in quanto i documenti richiesti rientrano nella categoria degli atti sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della Legge 241/1990.

Parte istante, a mezzo dell’avv. ....., ha adito nei termini la Commissione ex art. 25 legge 241/1990, affinché adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha sottolineato che in data 17.07.2017, la Procura Militare di ..... inoltrava al Comando resistente - con facoltà di subdelega - richiesta di accertamenti preliminari riguardanti *“presunti illeciti attribuiti a personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il NAS di .....”* (..... e .....).

In data 22 maggio 2018 l’Amministrazione, evidenziando che al termine delle verifiche e riscontri effettuati, non erano emerse condotte penalmente rilevanti, richiedeva alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di ....., il *“nulla-osta”* all’estensibilità di copia degli atti in possesso del Comando ed in data 31 maggio 2018 detto nulla osta veniva rilasciato dal Procuratore Militare della Repubblica. Dott. ....., con la seguente annotazione in calce: *“Visto: nulla osta per quanto di competenza di questa Procura, in ordine a quanto richiesto, rammentando che detta richiesta attiene alla trattazione dei soli atti amministrativi e non giudiziari.”*

## DIRITTO

Stante il nulla osta espresso dalla Procura Militare della Repubblica all’ostensione degli atti amministrativi, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, con riferimento

esclusivamente a detti atti. Il ricorrente ha, infatti, subito un procedimento – relativo alle indagini delle autorità competenti – ed ha pertanto un interesse qualificato a conoscere i documenti amministrativi, ivi compresi eventuali denunce od esposti, che a tale procedimento hanno dato impulso; ciò anche ai fini della invocata salvaguardia dell'onorabilità e correttezza professionale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione per l'Impiego del personale militare dell'Aeronautica

FATTO

....., Ufficiale dell'Aeronautica Militare, premesso di aver presentato in data 18/10/2017, tramite l'avvocato ....., ricorso straordinario al Capo dello Stato, onde sentir pronunciare l'annullamento del provvedimento di trasferimento d'autorità del ricorrente, formulava in detto giudizio con memoria di replica notificata in data 30/03/2018 richiesta formale visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- a) telegramma ...../...../...../...../...../..... - ..... del 6/11/2009, onde verificare le ragioni poste alla base del provvedimento di trasferimento;
- b) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria finale degli esami conclusivi del 24° corso di perfezionamento;
- c) nomina a maggiore del capo sezione meteo ....., considerato l'interesse alla posizione da quest'ultima ricoperta;
- d) documentazione inerente all'avvicendamento del direttore ..... e capo servizio rilevamento ed elaborazione dati presso il centro di ..... avvenuto nell'estate del 2015, essendo stata tale sede oggetto delle preferenze espresse dall'istante;
- e) tabelle ordinarie organiche del sedimento di ....., onde verificare l'esistenza di posti vacanti.

L'Amministrazione resistente il 7/5/2018 concedeva l'accesso alla documentazione di cui alle superiori lettere a), b) e c), negandolo, per i documenti di cui alla lettera d) in quanto non ricorre in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, ed in relazione alla lettera e), evidenziando che si oppone quanto disposto dall'art. 1048, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

Avverso tale provvedimento di diniego parziale ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/1990 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente datata 21/6/2018, la quale ribadisce integralmente le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto e rilevando come un eventuale accesso agli atti del personale avvicendato a ..... opererebbe in contrasto con la tutela della riservatezza dei dati personali di terzi.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'Amministrazione ha dedotto nella memoria del 21 giugno u.s. che il diniego agli atti posti a fondamento della predetta si fonda anche sulla necessità di tutelare la riservatezza di terzi, quali soggetti "controinteressati", ma che gli stessi non risultano individuati, né erano individuabili al momento della presentazione dell'istanza, ritiene necessario che l'amministrazione stessa comunichi l'istanza d'accesso anche a tali soggetti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché gli stessi possano eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione. *Medio tempore* sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza d'accesso ai soggetti "controinteressati" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

## FATTO

Il Maresciallo Maggiore ....., in servizio presso il Nas Carabinieri di ....., in data 9 maggio 2018 ha presentato, al Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di ....., istanza di accesso agli atti ai sensi art. 22 e ss. L. 241/90, di *“tutti i documenti firmati o anonimi (esposti, denunce, etc.) in possesso di quell’ufficio che direttamente o indirettamente fanno riferimento alla sua persona e per tutti quei documenti, che dal 2015 ad oggi, riferendosi al personale del Nas di ....., possano non escludere un coinvolgimento dello stesso.”*

A fondamento della richiesta ha posto l’interesse legittimo della salvaguardia dell’onorabilità e correttezza professionale.

Parte resistente con provvedimento del 4 giugno 2018 ha rigettato la richiesta, in quanto i documenti richiesti rientrano nella categoria degli atti sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge 241/1990.

Parte istante, a mezzo dell’avv. ....., ha adito nei termini la Commissione ex art. 25 legge 241/1990, affinché adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha sottolineato che in data 17.07.2017, la Procura Militare di ..... inoltrava al Comando resistente - con facoltà di subdelega - richiesta di accertamenti preliminari riguardanti *“presunti illeciti attribuiti a personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il NAS di .....”* (..... e .....).

In data 22 maggio 2018 l’Amministrazione, evidenziando che al termine delle verifiche e riscontri effettuati, non erano emerse condotte penalmente rilevanti, richiedeva alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di ....., il *“nulla-osta”* all’estensibilità di copia degli atti in possesso del Comando ed in data 31 maggio 2018 detto nulla osta veniva rilasciato dal Procuratore Militare della Repubblica. Dott. ....., con la seguente annotazione in calce: *“Visto: nulla osta per quanto di competenza di questa Procura, in ordine a quanto richiesto, rammentando che detta richiesta attiene alla trattazione dei soli atti amministrativi e non giudiziari.”*

**DIRITTO**

Stante il nulla osta espresso dalla Procura Militare della Repubblica all'ostensione degli atti amministrativi, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, con riferimento esclusivamente a detti atti.

Il ricorrente ha, infatti, subito un procedimento – relativo alle indagini delle autorità competenti – ed ha pertanto un interesse qualificato a conoscere i documenti amministrativi, ivi compresi eventuali denunce od esposti, che a tale procedimento hanno dato impulso; ciò anche ai fini della invocata salvaguardia dell'onorabilità e correttezza professionale.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Professionale di Stato “.....” di .....

#### FATTO

....., docente, formulava il 6.3.2018 all'Istituto resistente un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti, con nominativi dei destinatari e relative attività, importi dei bonus, copia della documentazione riportante i criteri adottati nell'escludere l'istante ed eventualmente alcuni docenti, le motivazioni di detta esclusione.

L'Amministrazione il 4.4.2018 rigettava l'istanza, in quanto non permetteva di individuare né quale fosse la documentazione richiesta, né i controinteressati e neppure di stabilire l'importo delle spese per l'estrazione delle copie.

L'istante il 5 aprile 2018 ribadiva il contenuto dell'istanza di accesso del 6/3/2018, facendo notare che le istanze di accesso non debbano indicare in modo puntuale i documenti in cui sono contenute le informazioni, spettando all'Amministrazione individuarli.

L'Amministrazione resistente il 3.5.2018 ribadiva la genericità dell'istanza del 6/3/2018, cui nulla veniva aggiunto dalla richiesta del 5/4/2018 e rilevava che la richiesta non era adeguatamente circostanziata.

Avverso i provvedimenti di rigetto del 4/4/2018 e 3/5/2018 l'istante ha adito il 7.6.2018 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui conferma le ragioni del diniego.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a), del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ossia dal 4/4/2018.

La proposizione di una risposta (come quella del 5 aprile 2018), che ribadisce il contenuto dell'originaria istanza di accesso, non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

Sul punto il provvedimento dell'Amministrazione del 3/5/2018 risulta meramente confermativo del precedente di rigetto.

Inoltre, la Commissione rileva che il ricorso sarebbe stato in ogni caso irricevibile per tardività anche in relazione al provvedimento del 3.5.2018, notificato tramite pec il 4.5.2018, essendo stata adita la Scrivente soltanto in data 7.6.2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Comando Forze operative Nord - Direzione d'intendenza - Ufficio Amministrativo

#### FATTO

Il Luogotenente ..... presentava in data 14/03/2018, al Comando Forze operative Nord - Direzione d'intendenza - Ufficio Amministrativo, richiesta volta ad ottenere copia del prospetto riepilogativo relativo al conguaglio fiscale o simulazione modello CU con il dettaglio analitico riferito a tutte le competenze stipendiali accessorie che hanno formato il reddito 2017 e sono state conguagliate nel mese di febbraio 2018.

La Direzione d'Intendenza - Ufficio Amministrazione del Comando forze Operative Nord in data 26/03/2018 dava seguito alla stessa trasmettendo la richiesta al competente Centro Unico Stipendiale.

Con provvedimento del 25/5/2018 l'Amministrazione rigettava la richiesta in quanto dal 2015 il documento non è più riprodotto e non può conseguentemente essere rilasciato.

Avverso il rigetto sull'istanza il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso infondato in quanto diretto ad ottenere documento che l'Amministrazione stessa deduce che non può essere rilasciato, in quanto dal 2015 non è più riprodotto.

#### PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... Spa

## FATTO

Il 4.2.2018, ....., in proprio e come titolare della ditta ..... ed anche nella sua qualità di proprietario, editore e direttore giornalistico della testata telematica ....., presentava alla resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia di *“tutte le informazioni relative all’elenco dei soggetti debitori nonché dei soci del ..... e a verificare se anche loro hanno ricevuto lo stesso trattamento dello scrivente, ossia la revoca di ogni mutuo e affidamento e relativa presentazione del conto di euro .....,00 nonostante una momentanea sofferenza di soli € .....,00 ormai non più recuperabili avendo la SV dichiarato la decadenza del beneficio del termine di pagamento rateale”*.

Il ..... motivava tale istanza con l’esigenza di conoscere se anche altri correntisti della banca resistente aventi una esposizione superiore a €. .....,00 avessero avuto il medesimo trattamento.

Il 16.2.2018 la resistente rispondeva affermando che *“in esito alla Sua comunicazione del 4 febbraio u.s. Le significhiamo che abbiamo preso atto delle Sue osservazioni”*.

In ragione del rigetto opposto dall’Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. Pervenivano memorie della banca ..... e della Banca d’Italia.

La Commissione nella seduta del 17 maggio 2018 dichiarava il ricorso inammissibile, perché l’istanza avanzata dal ricorrente non risultava correlata alla disciplina di rilevanza pubblicistica svolta dalla Banca ..... Spa di raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, ma concerneva l’elenco dei soggetti debitori della Banca, afferendo ad attività privatistica bancaria, disciplinata ex art. 1823 c.c..

In data 18 giugno 2018 parte istante adisce nuovamente la Commissione per chiedere un riesame dell’istanza alla luce delle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa ...../..... della Corte di giustizia europea, che hanno per oggetto la corretta interpretazione della normativa in materia.

E’ pervenuta memoria della Banca d’Italia.

## DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un’istanza di revocazione ex art 395 c.p.p.

L'art. 395 c.p.c. stabilisce, che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ..... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta di riesame perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c. in quanto l'istante non ha allegato alcun errore di fatto, in cui sarebbe incorsa questa Commissione, ma, a tutto voler concedere, un errore di diritto, come tale irrilevante.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza di riesame inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di ....., ..... e .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in qualità di abitante nell'appartamento posto al secondo piano dell'edificio "....." del complesso immobiliare "....." in ....., con accesso da ....., ha presentato all'Amministrazione resistente un'istanza, datata 12 aprile 2018, richiedendo di accedere agli atti riguardanti il procedimento di autorizzazione concesso in data 6/11/2017 a seguito dell'istanza presentata dall'Ing. ....., avente ad oggetto "installazione impianto servoscala a pedana per il superamento delle barriere architettoniche".

L'amministrazione adita ha rigettato l'istanza, con provvedimento pervenuto all'istante il 16 maggio 2018, sulla considerazione che i soggetti controinteressati hanno presentato motivata opposizione.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione per l'accesso al signor ....., quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990; controinteressato individuabile al momento della presentazione del ricorso.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Legione Carabinieri .....

#### FATTO

....., Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri effettivo al Reparto Operativo - Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di ..... quale "Operatore Aliquota Pronto Intervento", in data 25.05.2018 ha presentato alla Squadra Comando del Reparto Operativo - Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di ....., istanza di accesso con richiesta di visionare la seguente documentazione "*tutti gli atti in ordine progressivo della pratica integrale formata e detenuta stabilmente da Codesto Ufficio - da visionare nell'esemplare originale contraddistinta dal Prot. N. .... del ..... ed avente ad oggetto gli interventi redatti dal Sig. Capo Centrale Operativa pro-tempore, dalla data d'impianto sino alla data di accoglimento della presente istanza*".

A fondamento della richiesta di accesso agli atti ha dedotto di essere diretto interessato nel procedimento amministrativo di sanzione disciplinare di corpo per cui dovrà produrre memoria difensiva.

L'Amministrazione ha negato l'accesso il 25.5.2018 per irregolarità dell'istanza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 241/90 e perché vaga.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va tutelato, nella fattispecie concreta, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito al richiedente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative dirette a contestare i provvedimenti riguardanti la propria sanzione disciplinare.

La Commissione ribadisce il proprio avviso in base al quale sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le

altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Nella specie, peraltro, l'Amministrazione ha dedotto che il fascicolo contiene anche atti rivolti ad altri militari e non di interesse nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dell'istante.

Pertanto, codesta Amministrazione dovrà provvedere a notificare il ricorso ai controinteressati, perché possano presentare eventuali motivate opposizioni.

Sin d'ora invece il ricorso va accolto per quanto riguarda gli atti che riguardano il solo ricorrente.

### PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione ed invita l'Amministrazione, per il resto a provvedere alla notifica di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Federazione Italiana Pallacanestro

## FATTO

L'avv. .... ha premesso che nei giorni 10 - 11/10/2017 il dott. ...., in proprio e nella qualità di Presidente della ..... a ....., nonché di ..... e ..... S.p.a. e il Sig. ...., Direttore Sportivo della ....., gli hanno notificato un esposto disciplinare al Consiglio dell'Ordine di ..... e una citazione per danni per presunta condotta diffamatoria a mezzo "Facebook" (Tribunale Civile di ..... - ..... ..../.....) asseritamente subita nei loro confronti.

Per prendere compiuta posizione sulle accuse formulate nei suoi confronti dal dott. .... (in proprio e nella qualità) e dal Sig. ...., in data 19/1/2018, l'istante ha proposto istanza di accesso ex art.22 ss. L.241/90 ed ex art.5 del Dlgs.n.33/2013 alla Federazione Italiana Pallacanestro, chiedendo di acquisire per finalità difensive (art. 24 Cost.): *"Tutti gli atti e documenti dei procedimenti vertenziali per compensi non pagati che coinvolgono la ..... e gli ....., ....., ..... e ..... oltre ai procuratori ..... e/o ....., nonché ogni altro eventuale tesserato di cui l'istante non è a conoscenza; tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti di giustizia sportiva sia se conclusi con sanzione che eventualmente archiviati nei confronti della ....., con la produzione di tutti gli scritti difensivi e i verbali decisori; ogni altro atto e/o documenti inerente la ..... e la giustizia sportiva negli ultimi 2 anni"*.

La Federazione ha richiesto il 16 febbraio 2018 idonea documentazione per comprovare le finalità difensive e con successiva nota del 19/2/2018 ha negato l'accesso, stante il mancato riscontro alla nota interlocutoria e atteso che le norme sull'accesso civico non trovano applicazione perché la Commissione Vertenze Arbitrali è un organo federale centrale, nei cui confronti non sussiste un obbligo di comunicazione; evidenziando da ultimo che, per converso, i provvedimenti degli Organi di Giustizia sono, regolarmente pubblicati sul sito internet.

Con pec del 21/02/2018, l'Avv. .... ha denunciato la condotta illegittima, ostruzionistica e dilatoria tenuta dalla Federazione stante il ristrettissimo tempo concesso per dare riscontro alla pec del 16/02/2018; in risposta la Federazione, con la nota prot.n. .... dell'1/03/2018, ha inviato copia di n.6 provvedimenti ingiuntivi emessi nei confronti di ..... a favore dei Sig.ri ....., ....., ....., ....., ..... e ....., ritenendo tali documenti esaustivi per il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa posto che *"tutti i provvedimenti vertenziali inerenti la società ..... non soggiacciono ad obbligo di pubblicazione in quanto non emessi da un organo di giustizia sportiva"* e che *"non può trovare accoglimento la richiesta di accesso agli atti e documenti concernenti procedimenti relativi ad "ogni altro eventuale tesserato e/o atleta e/o procuratore di cui l'istante non è a*

*conoscenza” ... in quanto formulata in maniera generica con un’evidente finalità esplorativa ... parimenti in relazione alle richieste indicate alle lettere b) e c) dell’istanza.”*

Con pec del 19/03/2018 l’avv. .... ha poi richiesto la documentazione relativa al procedimento vertenziale promosso dal Sig. .... con il fascicolo relativo, completo di ogni atto, ivi compresi i verbali, le memorie difensive e il provvedimento conclusivo.

*In data 3/4/2018, con ulteriore richiesta di accesso ha chiesto l’ostensione di “Tutta la documentazione relativa al fascicolo d’indagine della Procura Federale concernente la fideiussione presentata dalla società ..... ai fini dell’iscrizione al campionato federale di serie ..... per la stagione sportiva 2017/2018, completo di ogni atto, compresi i verbali, le memorie difensive ed il provvedimento conclusivo, ovvero, in via esemplificativa e non esaustiva: le deposizioni dei Sig.ri ..... .., ..... .. e ..... ..; gli eventuali scritti difensivi; copia della fideiussione presentata dalla società ..... ai fini dell’iscrizione al campionato federale di serie ..... per la stagione sportiva 2017/2018; copia di qualsivoglia pagamento effettuato ai fini ed in connessione al rilascio della predetta fideiussione; copia della fattura relativa al pagamento o ai pagamenti di cui al punto che precede”.*

Con nota prot.n. .... del 9/4/2018, la FIP ha negato nuovamente l’accesso.

Con pec dell’8/05/2018, l’istante ha contestato recisamente il contenuto della nota FIP del 9/04/2018 e, integrando ulteriormente la propria richiesta di ostensione, ha presentato un’ulteriore versione dell’istanza di accesso.

La Federazione il 4/6/2018 ha ribadito di aver già concesso e garantito il diritto di accesso agli atti ex art. 22 e segg. della l. n. 241/1990 per quanto e nei limiti che le sono consentiti.

Ha confermato per il resto il provvedimento di rigetto.

In data 9 giugno 2018 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego espresso da FIP alle istanze di accesso presentate dall’istante e sul perdurante atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico della Federazione Italiana Pallacanestro.

Quest’ultima ha fatto pervenire memoria.

## DIRITTO

La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.

In primo luogo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce all’istanza di accesso proposta ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) che non rientra nella competenza di questa Commissione e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche in relazione all’istanza di accesso formulata ai sensi della legge 241/90.

L'odierno ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame a tutte le istanze di accesso e infatti si legge a pagina 7 della medesima *“Tanto premesso, con la presente si contesta non solo il diniego espresso da FIP alle istanze di accesso presentate dallo scrivente ma anche il suo perdurante atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico”* e qualche riga dopo *“Fermo quanto sopra il diniego espresso da FIP alle richieste presentate dallo scrivente deve ritenersi illegittimo”*.

Richiamata la ricostruzione fattuale della vicenda, di cui in narrativa, valga il riferimento alle seguenti massime: *“È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T.A.R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783); *“L' art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini”* (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862).

Nella specie, il ricorrente, dopo aver ricevuto vari dinieghi, espressi, sulla propria domanda d'accesso, anziché impugnarli nei termini, da ultimo in data 8/5/2018 ha, come scritto nella istanza *“reiterato e integrato la precedente istanza di accesso”*: se si legge il testo della medesima, se ne verifica la sostanziale identità con quella del 10 marzo 2018.

Il ricorrente nell'ultima istanza di accesso contesta *“le Vs ultime considerazioni di cui alla nota prot.n. .... del 9/04/2018 perché palesemente infondate e pretestuosamente dilatorie del diritto dell'istante all'ostensione della documentazione richiesta”*.

Anche la Federazione nell'ultimo provvedimento ribadisce i contenuti dei precedenti dinieghi.

D'altronde la Commissione è stata adita da parte dell'avv. .... in relazione al contenuto di tutti i provvedimenti di diniego e al comportamento ostruzionistico e dilatorio della FIP.

In terzo luogo la Commissione osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo l'istante allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dell'istanza di riesame alla Commissione ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Città Metropolitana di .....

## FATTO

L'avv. .... ha premesso che nei giorni 10 - 11/10/2017 il dott. ...., in proprio e nella qualità di Presidente della ..... a ....., nonché di ..... e ..... S.p.a. e il Sig. ...., Direttore Sportivo della ....., gli hanno notificato un esposto disciplinare al Consiglio dell'Ordine di ..... e una citazione per danni per presunta condotta diffamatoria a mezzo "Facebook" (Tribunale Civile di ..... - ..... /.....) asseritamente subita nei loro confronti.

Per prendere compiuta posizione sulle accuse formulate nei suoi confronti dal dott. .... (in proprio e nella qualità) e dal Sig. ...., in data 14/2/2018, l'istante ha proposto istanza di accesso ex art. 22 ss. L.241/90 ed ex art.5 del Dlgs.n.33/2013 alla Città Metropolitana di ..... chiedendo di acquisire per finalità difensive (art. 24 Cost.): *"la documentazione contrattuale – a far data dal 2013 – relativa all'assegnazione alla società sportiva ..... del Centro Sportivo "....." sito in Via .....n. ....; la documentazione contrattuale – a far data dal 2013 – relativa all'assegnazione alla società sportiva ..... del Palazzetto dello Sport "....."....; la documentazione attestante i versamenti dei canoni di concessione e di locazione, laddove previsti, per entrambi i suddetti impianti assegnati alla società sportiva ....."*.

Con nota prot. n. .... del 2/5/2018, la Città Metropolitana in riscontro all'accesso ha comunicato che *"Il Consiglio Provinciale ha adottato la delibera n. .... del 28 luglio 2014, avente ad oggetto l'immobile denominato ".....", a suo tempo regolarmente pubblicata all'Albo On-Line dell'Ente"*. Tale delibera è stata inviata all'istante unitamente agli allegati.

L'Amministrazione ha poi dedotto *"Non risultano, alla data odierna, assunti ulteriori provvedimenti a riguardo. In merito alla richiesta di documentazione, inerente il Palazzetto dello Sport denominato ".....", si segnala alla S.V. che lo stesso non è di proprietà, né tantomeno di competenza di questo Ente, ma bensì del Comune di ....."*.

L'Avv. .... ha reiterato la richiesta di accesso con riferimento a *"a.- copia della convenzione sottoscritta dalle parti; b.- copia della documentazione attestante i versamenti dei canoni di concessione da parte della società sportiva ..... in relazione al Centro Sportivo ".....", attesa l'onerosità dell'accordo prevista dalla bozza di convenzione trasmessa"*.

Con nota prot.n. .... dell'11/05/2018, la Città Metropolitana ha invitato l'istante a produrre i documenti e gli atti giudiziari e/o disciplinari azionati dal dott. .... e dal Sig. .... *"in ordine ai fatti di cui espone e riguardanti terzi estranei all'Amministrazione quali soggetti rappresentativi della "Società Sportiva ....." e infine ha precisato che, essendo la documentazione richiesta idonea a incidere su situazioni*

giuridicamente rilevanti di terzi comunque estranei alla Pubblica Amministrazione, copia della istanza sarebbe stata inviata alla Società Sportiva ..... di ..... per ogni opportuna conoscenza e per ogni valutazione di legge” e che “*essendo controinteressati anche le persone fisiche “...il dott. .... in proprio e nelle qualità indicate e del sig. .... ”*”, la comunicazione sarebbe stata portata a conoscenza anche a questi ultimi a cura dell’Amministrazione.

Con pec del 16/05/2018 parte istante ha adempiuto alla richiesta della Città Metropolitana che con nota prot. n. .... del 13/6/2018 ha ribadito di aver già ottemperato all’originaria richiesta di accesso.

In data 18 giugno 2018 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego espresso dalla Città Metropolitana alle istanze di accesso presentate dall’istante e sul suo perdurante atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Città Metropolitana.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ....., affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.

In primo luogo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce all’istanza di accesso proposta ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) che non rientra nella competenza di questa Commissione e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche in relazione all’istanza di accesso formulata ai sensi della legge 241/90.

L’odierno ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame a tutte le istanze di accesso e infatti si legge a pagina 3 della medesima “*Tanto premesso, con la presente si contesta non solo il diniego espresso dalla Città Metropolitana alle istanze di accesso presentate dallo scrivente ma anche il suo perdurante atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico*” e qualche riga dopo “*Il diniego espresso dalla Città Metropolitana alle richieste presentate dallo*

*scrivente prima con la nota prot.n. .... dell'11/05/2018 e poi con la nota prot.n. ....del 13/6/2018 è illegittimo per i seguenti motivi...".*

Richiamata la ricostruzione fattuale della vicenda, di cui in narrativa, valga il riferimento alle seguenti massime: "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T.A.R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783); "L' art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini" (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862).

Nella specie, il ricorrente, anziché impugnare nei termini il parziale diniego del 2/5/2018 ha formulato altre istanze di accesso e ha adito la Commissione chiedendo *“l’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 14/2/2018 e con la successiva pec del 4/5/2018”*.

La Commissione non può certo autorizzare l’ostensione di documentazione in relazione alla quale il provvedimento di diniego non è stato impugnato nei prescritti termini di legge.

In terzo ed ultimo luogo la Commissione osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione dell’istanza di riesame alla Commissione, mediante raccomandata a.r. al controinteressato sig. .... e le ricevute dell’avvenuta accettazione e consegna della pec alla ..... e Dott. ...., controinteressati rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** ....., Segretario della .....-.....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità di Regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA)

#### FATTO

Il 13.4.2018 ....., Segretario della ..... presso la Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini dell'esercizio dei vigenti diritti afferenti all'O.S. e alla tutela degli interessi del personale dipendente in relazione agli atti del procedimento di valutazione, chiedeva:

1. Deliberazione ...../...../..... "DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCESSO VALUTATIVO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ VALUTATO DALLA STRUTTURA PER L'ANNO 2017" con cui sono state disposte le progressioni di carriera e l'attribuzione della gratifica e della componente di risultato ai dipendenti di cui agli allegati A e B della delibera;
2. Deliberazione ...../...../..... "DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCESSO VALUTATIVO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ VALUTATO DAL COLLEGIO PER L'ANNO 2017 (GRATIFICHE E PROGRESSIONI INCARICHI APICALI)" con cui sono state disposte le progressioni di carriera e l'attribuzione della gratifica e della componente di risultato nei confronti del personale avente titolo valutato dal Collegio, come indicato negli allegati A e B della delibera;
3. Deliberazione ...../...../..... "DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCESSO VALUTATIVO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ VALUTATO DAL COLLEGIO PER L'ANNO 2017" con cui sono state disposte le progressioni di carriera e l'attribuzione della gratifica e della componente di risultato nei confronti dei direttori, indicati negli allegati A e B della delibera;
4. Deliberazione ...../...../..... "DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCESSO VALUTATIVO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ VALUTATO DAL COLLEGIO PER L'ANNO 2017 (PROGRESSIONI FUNZIONARI)" con cui sono state disposte le progressioni di carriera e l'attribuzione della gratifica e della componente di risultato nei confronti dei funzionari, indicati negli allegati A e B della delibera;
5. Deliberazione ...../...../..... "PROMOZIONI NELLA QUALIFICA DI DIRETTORE CONSEGUENTI AGLI ESITI DEL PROCESSO VALUTATIVO 2017" con cui sono state disposte le promozioni dei direttori.

L'ente destinatario dell'istanza non forniva risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto il ricorrente ha adito nei termini la Commissione.

E' pervenuta memoria del Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la quale, in via preliminare, la resistente osservava che la richiesta era generica in quanto non veniva specificato se formulata ai sensi della legge 241 del 1990 o del d.lgs. 33 del 2013; omissione che non rendeva possibile la verifica circa la sussistenza dei presupposti di esercizio dell'accesso.

La resistente rilevava, poi, che le delibere indicate dal ricorrente, ad eccezione della ...../...../....., che era stata integralmente pubblicata sul sito dell'Ente, erano state pubblicate sul suddetto sito, con esclusione degli allegati relativi ai punteggi di valutazione assegnati ai dipendenti, al fine di tutelare l'interesse alla riservatezza degli stessi; interesse da ritenersi prevalente rispetto a quello di accesso secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del proprio "Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza detrazione amministrativa", rilevandosi, peraltro nel caso di specie che il ricorrente, da un lato, non aveva indicato come la conoscenza degli atti richiesti fosse indispensabile per la difesa di un interesse giuridico e, dall'altro, rappresentava una parte minoritaria degli impiegati presso la resistente.

La resistente osservava infine che il ricorrente, sempre il 13.4.2018, aveva formulato una richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, chiedendo copia dei verbali di riunione dell'Autorità, dal n. .... al n. ...., comprensivi dei relativi allegati e della documentazione richiamata negli stessi, precisando che il ricorrente otteneva l'accesso richiesto e, in particolare, del verbale di riunione d'Autorità ..... nel quale ricadevano le deliberazioni oggetto della richiesta di cui al presente ricorso previo oscuramento e/o anonimizzazione di dati.

In conclusione, il resistente riteneva di aver consentito, nei limiti della tutela del diritto alla riservatezza, alla richiesta presentata dal ricorrente.

## DIRITTO

La Commissione, posto che nell'istanza è stata fatta precisazione dell'interesse dell'organizzazione sindacale sotteso all'accesso richiesto la Commissione, ritiene che tale istanza possa essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge.

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti, al fine dell'esercizio dei vigenti diritti afferenti all'O.S. e alla tutela degli interessi del personale dipendente in relazione agli atti del procedimento di valutazione.

Il sindacato ricorrente si ritiene che sia titolare di situazione giuridica qualificata all'ostensione della documentazione denegata, apparendo funzionale all'esercizio delle prerogative proprie della sigla

sindacale ricorrente e rispetto ad esse le esigenze di riservatezza pure opposte da parte resistente con la memoria difensiva versata in atti, devono dichiararsi recessive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e Servizi - Direzione dei sistemi informativi e dell'Innovazione

#### FATTO

Il Lgt. .... ha richiesto in data 6/4/2018 all'Amministrazione resistente copia dell'estratto conto dei dati personali trasmessi con la D.M.A. che gli Enti sostituiti d'imposta sono obbligati a trasmettere all' I.N.P.S. (art. 44 comma 9 della legge 326 del novembre 2003), relativa a gennaio 2016, dicembre 2016 e settembre 2017.

Ha allegato una nota dell'Amministrazione resistente antecedente all'istanza di accesso, del 27/3/2018.

Ha dedotto che sulla richiesta di accesso si era formato il silenzio rigetto.

Il Lgt....., in data 24 maggio 2018 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 7/6/2018 ha rilevato che non era dato comprendere se la nota dell'Amministrazione resistente facesse riferimento ad altra istanza di accesso e se l'Amministrazione detenesse la documentazione richiesta.

Ha reputato necessario acquisire dette informazioni, debitamente documentate, sospendendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

In data 21 giugno 2018 il ricorrente ha precisato che la richiesta di accesso del 6/4/2018 era relativa alle dichiarazioni mensili riferire a gennaio 2016 - dicembre 2016 -settembre 2017 - D.M.A. (modello che contiene dati anagrafici, tipo impiego, inquadramento, maggiorazioni, retribuzioni, indennità, dati relativi a TFR/TFS/PENS, altre casse, conguagli, dati di versamento dati di fondo pensione, fuori busta etc.) e tali dati personali in essa contenuti sono necessari al fine di poter verificare la posizione previdenziale e dei contributi versati.

Non è pervenuta alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

**DIRITTO**

La Commissione, stante il silenzio dell'Amministrazione resistente in ordine all'ordinanza istruttoria del 7 giugno 2018 e la circostanza che la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale", come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza di accesso che il relatore, nell'ambito dello procedimento n. ...., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso. Allega tuttavia, la nota del 13/6/2016 con la quale ha trasmesso al ricorrente una precedente nota del 16/03/2018 con la quale, in accoglimento di una precedente istanza di accesso civico, aveva trasmesso al ricorrente tutta la documentazione in suo possesso relativa al fascicolo ..... (nella sua versione elettronica), dichiarando di non potere agevolmente reperire il fascicolo cartaceo perché, in quanto risalente, collocato in archivio.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa l'esistenza o meno nel fascicolo n. .... delle note menzionate nell'istanza di accesso, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di ostensione delle note ivi menzionate, ove esistenti ed effettivamente presenti in quel fascicolo, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti

endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle difficoltà di reperire in archivio il fascicolo cartaceo la Commissione osserva che la mera difficoltà materiale di ricerca non può essere posta alla base di un diniego di accesso, potendo l'Amministrazione far ricorso al potere di differimento, ove necessario per consentire la riassunzione del fascicolo posto in archivio.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

## FATTO

Il Sig. .... presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di ..... e, con comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 il Ministero dell'Interno segnalava la presenza di ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.

Successivamente il Ministero dell'Interno respingeva definitivamente l'istanza di concessione della cittadinanza italiana del sig. .... evidenziando ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da non consentire la concessione della cittadinanza allo straniero.

All'esito di un ricorso al TAR l'Amministrazione deduceva che non era neppure possibile divulgare i documenti posti a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in quanto classificati come "riservati" e sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto di Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994 n. 415.

In data 18.05.2018 l'istante formulava un'istanza di accesso al Ministero dell'Interno sostenendo che le ragioni di riservatezza fossero venute meno a causa del decorso del tempo e che i documenti classificati come "riservati", dovessero considerarsi declassati e suscettibili di comunicazione all'interessato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca se permangano o meno, anche sulla base della disciplina regolamentare di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994 n. 415, le ragioni ostative all'esercizio del diritto di accesso a suo tempo invocate per ragioni di sicurezza dello Stato.

*Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Con ricorso presentato il 25 giugno 2018 il cittadino pakistano ..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, sostenendo di aver chiesto (con istanza presentata alla prefettura di ..... il 12 gennaio 2016) la concessione della cittadinanza italiana; di aver altresì presentato al Ministero dell'Interno, il 24 maggio 2018, un'istanza di sollecito della conclusione del procedimento stesso (del quale vengono indicati gli estremi) e di accesso ai relativi atti; e di non aver avuto risposta a quest'ultima istanza entro i trenta giorni successivi.

#### DIRITTO

Posto che al ricorso non risulta allegata la menzionata istanza di accesso agli atti, è necessario invitare il ricorrente a depositarne copia. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere copia dell'istanza di accesso, con la relativa prova di invio della medesima all'Amministrazione resistente, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno -Prefettura di .....

## FATTO

Il 6 marzo 2018 il cittadino indiano ..... ha presentato alla Prefettura di ....., in riferimento ad un procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, un'istanza mediante cui ha chiesto di essere convocato (onde poter consegnare la documentazione riguardante quel procedimento) o, altrimenti, di accedere agli atti di quest'ultimo. E, in assenza di risposta a tale istanza, il ..... l'ha reiterata l'11 maggio dello stesso anno.

In assenza di risposta anche a tale nuova istanza entro i trenta giorni successivi, con ricorso presentato il 18 giugno 2018 il ..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

## DIRITTO

Relativamente all'originaria istanza di accesso, presentata il 6 marzo 2018, si è formato il silenzio rigetto alla scadenza dei trenta giorni successivi, avverso il quale nessun ricorso è stato proposto.

In proposito la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4354/2013) ha affermato il principio secondo cui *“l'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. legge n. 241/1990)”*.

Inoltre anche la norma di cui all'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*, viene interpretata da questa Commissione nel senso che il ricorso risulta ammissibile soltanto nel caso in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, nel senso precisato dalla giurisprudenza amministrativa; oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione o un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione: requisito anch'esso non rinvenibile nel caso di specie.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** Condominio .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

## FATTO

Il Condominio ....., a mezzo del proprio difensore formulava all'Ufficio all'INPS di ..... un'istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i., al fine di prendere visione ed ottenere copia dei documenti riguardanti il rapporto lavorativo del Sig. ....

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere informazioni e documentazione la cui conoscenza era necessaria e indispensabile per l'esecuzione del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di ..... a carico del Sig. .... ed in favore del Condominio.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. ....., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il cittadino argentino .....ha presentato al Ministero dell'Interno, il 17 aprile 2018, un'istanza di accesso agli atti del procedimento avente ad oggetto l'attribuzione della cittadinanza italiana, da lui promosso con istanza presentata il 22 febbraio 2011 alla prefettura di .....

In assenza di risposta a quell'istanza entro i trenta giorni successivi, con ricorso presentato il 13 giugno 2018 P..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione, il 26 giugno 2018, una nota in cui rileva che *"la pratica è stata definita in data 22.06.2108 con decreto di concessione in valutazione"*.

#### DIRITTO

La circostanza che, posteriormente all'impugnazione di un diniego di accesso (nel caso di specie, avente la forma di un silenzio rigetto), venga definito positivamente per l'interessato il procedimento amministrativo ai cui atti era stato chiesto l'accesso non implica *ipso facto* la caducazione o il soddisfacimento dell'interesse all'accesso medesimo: tanto più allorquando, come nella fattispecie, quel provvedimento favorevole risulti passibile di un'ulteriore (e non meglio precisata) "valutazione" da parte dell'Amministrazione.

Se dunque non può reputarsi cessata la materia del contendere, nel merito il combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 rende indubbia la sussistenza dell'interesse dell'istante ad accedere agli atti facenti parte di un procedimento amministrativo che lo riguarda direttamente e che, oltretutto, è stato aperto ad iniziativa dell'istante medesimo.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

#### FATTO

....., proprietaria di un fabbricato ubicato a ..... (.....), il 21 marzo 2018 ha presentato a quel comune un'istanza di accesso agli atti di eventuali procedimenti edilizi che avessero riguardato il fabbricato stesso, lungo il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2017 in cui esso era stato dato in locazione a terzi.

In assenza di risposta alla predetta istanza entro i trenta giorni successivi, con ricorso presentato il 25 giugno 2018 la ..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

#### DIRITTO

Preliminarmente, ancorché il ricorso avverso un diniego di accesso proveniente da un ente locale sia devoluto al difensore civico presso la regione di riferimento, la circostanza che in ..... tale difensore civico non risulti attualmente istituito induce questa Commissione ad affermare la propria competenza nel caso di specie, onde colmare la carenza di tutela che altrimenti si configurerebbe.

Ancora in via pregiudiziale va peraltro osservato che l'istanza di accesso risale al 21 marzo 2018, con conseguente silenzio rigetto su di essa, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241/1990, una volta decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa; mentre il ricorso a questa Commissione è stato presentato il 25 giugno 2018, allorquando dalla formazione di quel silenzio rigetto risultava compiutamente decorso l'ulteriore termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia il comma 5 del menzionato art. 25. Tale tardività del ricorso impone quindi di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera a) del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ASL .....

## FATTO

Il 30 aprile 2018 ....., rappresentante legale della ..... s.r.l., ha presentato all'ASL ..... un'istanza di accesso avente ad oggetto atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva tra la predetta società e l'ASL stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società.

Con nota del 25 maggio 2018 l'Amministrazione resistente ha dedotto di aver già messo a disposizione dell'istante la documentazione in possesso dell'Amministrazione stessa e che *“non sono stati rilevati ulteriori elementi rispetto a quanto già trasmesso dal sottoscritto in occasione dei precedenti accessi e a quanto da Lei prelevato in occasione dell'incontro avuto in data 27 aprile 2018”*.

Assimilando tale risposta dell'Amministrazione ad un diniego di accesso, nonché rilevando che in occasione del precedente accesso del 27 aprile 2018 (a cui faceva riferimento l'Amministrazione stessa) egli aveva *“reperito incidentalmente un certo fascicolo di grande importanza ed estratto le prime pagine”* e che però gli occorreva acquisire anche le pagine successive, con ricorso presentato il 24 giugno 2018 lo ..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Con memoria depositata il 3 luglio 2018 l'Amministrazione resistente, nell'evidenziare le proprie difficoltà a comprendere e ad evadere le numerosissime istanze dell'odierno ricorrente, ha difeso la legittimità del proprio operato e, comunque, ha allegato documentazione riferita alla vicenda in questione.

## DIRITTO

Preliminarmente, ancorché il ricorso avverso un diniego di accesso proveniente da un ente locale sia devoluto al difensore civico presso la regione di riferimento, la circostanza che in ..... tale difensore civico non risulti attualmente istituito induce questa Commissione ad affermare la propria competenza nel caso di specie, onde colmare la carenza di tutela che altrimenti si configurerebbe.

Nel merito il ricorso risulta infondato in relazione a tutti quegli atti e documenti che l'Amministrazione deduce essere inesistenti: dovendosi sottolineare, in proposito, che a questa Commissione non è attribuito il potere di sindacare (e, prima ancora, di accertare) la veridicità di quanto affermato da una P.A. riguardo alla materiale esistenza di un dato documento o la sua completezza.

Il ricorso è inammissibile relativamente alla parte in cui vengono addotte doglianze riguardo ad inadempimenti ed omissioni (asseritamente) imputabili all'Amministrazione resistente, nonché a conseguenti pregiudizi che sarebbero occorsi alla società rappresentata dall'odierno ricorrente.

Invece il ricorso stesso va accolto in relazione a tutti quegli atti, ove esistenti e riferibili alla posizione dell'istante, che egli deduce di aver visionato in occasione dell'accesso del 27 aprile 2018 ed ai quali ha quindi chiesto all'Amministrazione resistente di poter accedere, in forma integrale: essendo indubbio che il diritto di accedere agli atti può venir esercitato dall'interessato nella duplice modalità della visione degli atti e nell'estrazione di copia dei medesimi.

#### PQM

La Commissione rigetta in parte il ricorso, in altra parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Con istanza presentata al Ministero dell'Interno il 19 marzo 2018 il cittadino pakistano ..... ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento avente ad oggetto l'attribuzione della cittadinanza italiana, da lui promosso con istanza presentata il 16 marzo 2016 alla prefettura di .....

In assenza di risposta alla predetta istanza entro i trenta giorni successivi, con ricorso presentato il 25 giugno 2018 il ..... ha adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

#### DIRITTO

Posto che l'istanza di accesso risale al 19 marzo 2018, decorsi trenta giorni da tale data si è formato il silenzio rigetto sull'istanza stessa, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241/1990; mentre il ricorso a questa Commissione è stato presentato il 25 giugno 2018, allorquando dalla formazione di quel silenzio rigetto risultava già decorso l'ulteriore termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia il comma 5 del predetto art. 25.

La tardività del ricorso impone quindi di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera *a*) del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

## FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione il 18 giugno 2018 la cittadina senegalese ..... ha lamentato di aver rivolto alla questura di ....., il 14 maggio 2018, un'istanza di accesso agli atti del subprocedimento conclusosi con un parere negativo di quella questura riguardo alla concessione, all'istante medesima, del visto di reingresso in Italia: visto che, proprio in conseguenza di quel parere, le era stato poi negato dall'ambasciata d'Italia a .....

Avverso la nota del 22 maggio 2018, in forza della quale la questura di ..... le aveva negato l'accesso agli atti, la ..... ha appunto adito questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990: evidenziando come quel diniego di accesso risultasse fondato sull'assenza di una delega sottoscritta dall'interessata (in quanto residente all'estero) dinanzi ad un avvocato locale, accompagnata da una traduzione giurata in italiano e dalla successiva legalizzazione ad opera della rappresentanza diplomatica italiana presso quello Stato estero; e sostenendo, invece, di essersi limitata a corredare l'istanza di accesso (da lei stessa sottoscritta) con la copia del suo passaporto.

Con nota inviata a questa Commissione il 19 giugno 2018 la questura di ..... ha confermato il proprio parere negativo al reingresso in Italia dell'odierna ricorrente; ed ha altresì evidenziato che costei aveva presentato (tramite l'avv. ....) due istanze di accesso agli atti, la prima delle quali risaliva al 4 aprile di quest'anno: istanze che tuttavia, ad avviso della questura stessa, erano accompagnate da una procura al suddetto difensore non conforme rispetto a quanto sancito dall'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso in cui la procura stessa fosse stata conferita da soggetto non presente in Italia.

## DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso appare necessario che l'istante depositi copia delle istanze di accesso richiamate dalla questura di ..... e delle risposte di quest'ultima riguardo ad entrambe quelle istanze: atti che materialmente non sono stati allegati al ricorso, a dispetto di quanto affermato dalla ricorrente (peraltro soltanto in relazione alla più recente di quelle istanze di accesso agli atti ed alla correlativa risposta). Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'istante a produrre i documenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

Il sig. .... ha formulato un'istanza di accesso per ottenere dall'Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi) la seguente documentazione:

- 1) copia del verbale di assunzione decisione ..... del 17/05/2018;
- 2) copia della memoria, completa di eventuali allegati prodotti, presentata dall' INPS di .....

Nella stessa istanza il Sig. .... ha, inoltre, chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l'ipotesi di procedere ad un riesame della sua decisione, deducendone l'erroneità sotto il profilo del suo onere di notifica del ricorso al controinteressato.

La Commissione, nella seduta del 7 giugno 2017, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ed, in relazione all'istanza di accesso agli atti, la Commissione ha trasmesso gli atti alla Segreteria per riscontrare l'istanza del Sig. ....

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – DICA – Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con nota del 14/06/2018 ha positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo copia della corrispondenza inoltrata dall'INPS e l'estratto del verbale della seduta della Commissione del 17/05/2017.

Il Sig. ...., ricevuta la documentazione trasmessa, si è nuovamente rivolto alla Commissione rilevando:

- a) che la lettera di trasmissione dei documenti del 14/06/2018, indicava erroneamente nell'oggetto la sede dell'INPS di “.....” anziché di “.....”;
- b) che nella sua nota l'INPS di .... avrebbe reso affermazioni in contrasto con quanto da lui affermato sicché spetterebbe alla Commissione affermare chi abbia reso dichiarazioni erronee (o false) tra le parti contendenti;
- c) che la Commissione non avrebbe evaso la sua istanza di accesso integralmente in quanto avrebbe trasmesso solo parte del verbale dal quale non era possibile evincere le ragioni che avevano determinato l'esito del suo ricorso.

Il Sig. .... conclude la sua nota chiedendo *“ancora una volta a prendere in considerazione l'ipotesi di procedere, in via amministrativa, ad una sostanziale rettifica del provvedimento assunto e di consentire al sottoscritto*

*l'accesso incondizionato a tutta la documentazione citata sopra. Tanto anche al fine di evitare il prolungamento di una vertenza in altre sedi giudiziarie”.*

## DIRITTO

La Commissione, esaminata la nota del Sig. .... ritiene di potere qualificare la stessa, in parte, come un ricorso avverso il provvedimento con cui è stata riscontrata la sua istanza di accesso da parte della Struttura di supporto di questa Commissione.

Sul punto la Commissione osserva preliminarmente che l'indicazione della sede dell'INPS contenuta nell'oggetto della nota è frutto di un irrilevante errore materiale ed è priva di efficacia lesiva sicché la doglianza del ricorrente sul punto è inammissibile per carenza di interesse.

Nel merito il ricorso è infondato atteso che la Segreteria risulta aver correttamente trasmesso il verbale della Commissione, nella parte di interesse del ricorrente.

La Commissione evidenzia, inoltre, che le ragioni della decisione del 17/5/2018 sono espresse dalla Commissione nella motivazione del provvedimento e non nel corpo del verbale, sicché è della motivazione del provvedimento che si evincono le ragioni della decisione, mentre il verbale contiene solo l'indicazione dell'esito del ricorso, nonché l'indicazione delle attività e delle operazioni svoltesi durante la riunione.

Quanto alla doglianza relativa alle dichiarazioni rese dall'INPS si osserva, infine, solo per completezza, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

## PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la ..... - Direzione Generale Ufficio III - Ambito Territoriale di .....

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato in data 17/04/2018 a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la ..... - Direzione Generale Ufficio III- Ambito Territoriale di ....., un'istanza di accesso ai verbali della Commissione che ha valutato i suoi titoli lamentando di aver ricevuto un punteggio artistico inadeguato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

La Commissione, nella seduta del 7 giugno 2018 riteneva necessario, fini della decisione del ricorso, il ricorrente producesse copia dell'istanza della precedente richiesta del 16/02/2018 che deduceva aver rivolto all'Amministrazione (che non risultava allegata al ricorso), al fine di poterne valutare il contenuto per le successive valutazioni sulla tempestività del ricorso stesso.

Il ricorrente è stato anche invitato a chiarire meglio la sua posizione legittimante l'accesso che si ricava solo implicitamente nella scarna descrizione contenuta nel ricorso. *Medio tempore* i termini di legge sono stati interrotti.

Il ricorrente ha depositato una nota alla Commissione alla quale ha allegato la sua istanza di accesso, che risale al 26/10/2017 ed una successiva nota finalizzata al riesame, in autotutela, della valutazione dei suoi titoli artistici

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso menzionata dal ricorrente e da questo allegata risale al 26/10/2017 e, pertanto, su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione è stato, quindi, proposto quando era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

Né rileva la successiva nota diretta all'Amministrazione, finalizzata ad una nuova valutazione dei titoli artistici, atteso che essa rappresenta una richiesta di esercizio dell'autotutela il cui mancato riscontro non risulta giustiziabile in questa sede.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – D.R. ....

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ..... e Direzione Regionale delle ..... - un’istanza di accesso a tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale facente capo al Sig. .... (dichiarazioni dei redditi, ai modelli CUD e/o Certificazione Unica, alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari).

A sostegno dell’istanza deduceva che dalla relazione con il signor ..... era nato ....., di anni 1 e 7 mesi al momento dell’istanza di accesso e che, in qualità di genitore, aveva interesse a conoscere la documentazione richiesta per poter proficuamente esercitare, nell’interesse del figlio minore, un’azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento.

Alla sua istanza di accesso la ricorrente allegava la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ..... con la quale era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’esercizio di un’azione giudiziale diretta a conseguire il mantenimento per il figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, nella parte in cui era diretta nei confronti della D.R. ....., ai fini dell’accesso agli archivi finanziari, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La Commissione osserva che l’interesse dell’istante, ai fini della tutela degli interessi giudici del figlio minore, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell’ambito della instauranda controversia con il padre del piccolo ....., in punto di corresponsione dell’assegno di mantenimento.

La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito l’accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell’Archivio finanziario.

Con riferimento a tali atti la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l’Agenzia non prevede, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta

riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 14/05/2014, n. 2472) in fattispecie avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge per dimostrarne in giudizio la capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari).

Più recentemente il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 12289/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017, ha ritenuto di confermare l' *“orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2472 del 2014, e poi fatto proprio da numerose pronunce del giudice amministrativo ( cfr. ex multis: Tar Bari, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 94; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 17-04-2015, n. 5717; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 08-10-2012, n. 363; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 466) circa l'ostensibilità dei “rapporti finanziari” del coniuge in sede di giudizio di separazione”*.

Isolato, invece, risulta il precedente di segno opposto (Consiglio di Stato, sentenza n. 3461 del 2017) ove si afferma, in sostanza, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile, dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile.

In disparte l'opinabilità nel merito di tale ultimo orientamento, anche rispetto ad altri numerosi precedenti della giurisprudenza amministrativa, la Commissione osserva che nella fattispecie, essendo la domanda di accesso finalizzata ad incardinare utilmente l'azione civile contro il genitore del minore, mancherebbe il presupposto stesso per invocare la (alternativa) tutela giudiziale attraverso l'esercizio dell'*actio ad exhibendum* nell'ambito di un processo civile non ancora pendente.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

## FATTO

Il signor ..... rivolgeva all'INPS di ..... un'istanza di accesso alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della Sig.ra ....., madre del proprio figlio minore ....., che risultava impiegata in una farmacia di .....

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulla situazione finanziaria della Sig.ra ..... per tutelare i suoi interessi nell'ambito della causa civile vertente sull'affidamento del minore e sui rispettivi diritti ed obblighi, anche di natura patrimoniale.

L'INPS, interpellata la controinteressata, la quale si opponeva all'accesso, rigettava l'istanza invocando l'art. 16 del proprio Regolamento in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha tempestivamente adito il Difensore civico regionale che ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata si è costituita in questa sede tramite l'Avv. .... il quale nell'interesse e per conto della propria assistita, ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività e il difetto di interesse del Sig. .... che deduce essere comunque in possesso dei dati della Sig.ra ..... per averli rinvenuti presso il Centro per l'impiego di .....

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono fondate le eccezioni preliminari mosse dalla difesa della controricorrente.

Il ricorso risulta, infatti, tempestivo in quanto inoltrato al Difensore civico regionale in data 11/6/2018, allorché l'ultimo giorno utile (10/6/2018) cadeva di domenica, sicché deve ritenersi prorogato di diritto al primo giorno utile non festivo (arg. ex art. 155 c.p.c. e art. 52 c.p.a.).

Né rileva in danno del ricorrente il fatto di aver erroneamente adito il Difensore civico regionale, in luogo della competente Commissione alla luce del costante avviso di questa Commissione nel senso della idoneità del ricorso all'Autorità incompetente (Difensore civico) ad impedire la decadenza.

Inoltre, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto dell'INPS indica erroneamente nel Difensore civico regionale l'Autorità cui rivolgersi per presentare ricorso e tale indicazione configura un'ipotesi di errore scusabile idoneo, comunque, a consentire una rimessione in termini.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di interesse non essendovi prova della conoscenza da parte dell'istante dei documenti richiesti.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito delle controversie in corso con la Sig.ra .....

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, *“salvi i casi previsti dalla legge”*.

L'Istituto omette, tuttavia, di considerare che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, pertanto, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva alla Prefettura di ....., tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al fascicolo relativo alla propria istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo a riguardo che, collegandosi al sito dedicato ad assumere informazioni sullo stato della pratica aveva constatato che l'istruttoria era in corso.

La Prefettura ha confermato tale ultima circostanza ed ha rilevato che l'istante avrebbe potuto esercitare l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo suscettibili di ostensione, prenotandosi *on line* al "servizio agenda" della Prefettura di .....

Avverso il provvedimento della Prefettura l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che l'accesso richiesto in via "telematica" - senz'altro ammissibile come modalità di esercizio del relativo diritto - non significa facoltà di accesso al fascicolo telematico formato dall'Amministrazione, all'interno del quale possono essere contenuti atti e documenti che sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e della relativa disciplina regolamentare di settore.

Ciò posto la Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che esso è sostanzialmente diretto a sostenere l'obbligo in capo all'Amministrazione di consentire *de plano* l'accesso in via telematica ai documenti, mentre rientra tra le legittime facoltà dell'Amministrazione quella di organizzare, attraverso una prenotazione *on line* in agenda, le modalità concrete di gestione delle istanze di accesso.

La Commissione invita, comunque, la Prefettura, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 184/2006, a consentire, al termine della procedura, l'accesso ai documenti suscettibili di ostensione, ove possibile, anche con modalità telematica, attraverso l'invio tramite PEC, previo rimborso delle spese e dei diritti se dovuti.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa

## FATTO

Il Sig. .... deduce di aver presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso, tramite la propria Organizzazione sindacale, che, in data 27/10/2017 veniva respinta per carenza un interesse diretto, concreto e attuale.

Deducendo che il rigetto dell'istanza si riferisse alla sola posizione dell'Organizzazione sindacale, pur avendo egli sottoscritto l'istanza anche in proprio, il ricorrente rileva che sulla sua istanza si sarebbe, in realtà, formato il silenzio rigetto e, pertanto, con lettera datata 25/05/2018 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

L'Amministrazione ha depositato memoria confermando la propria posizione e chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso menzionata dal ricorrente e da questo allegata in questa sede risale al 03/10/2017 e, pertanto, anche a voler ritenere che su di essa si sia formato in silenzio-rigetto, per essere il diniego espresso da riferire alla sola posizione dell'Organizzazione sindacale, circostanza, peraltro, contestata dall'Amministrazione nella sua memoria, il provvedimento negativo può dirsi formato in data 02/11/2017, decorsi trenta giorni ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. Il ricorso alla Commissione, datato 25/05/2018 è stato, quindi, proposto quando era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

## PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di ..... un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del medesimo difensore ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, trasmessa anche al legale dell'istante, in cui rileva che l'istanza di accesso non fu mai recapitata all'Amministrazione a causa dell'erronea digitazione dell'indirizzo PEC, ma che, dopo aver avuto contezza dell'istanza, a seguito della proposizione del ricorso, ha fornito un appuntamento al legale del ricorrente per l'esercizio del diritto di accesso.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, dichiara inammissibile il ricorso mancando la prova della rituale trasmissione dell'istanza di accesso.

In ogni caso la Commissione fa presente che l'Amministrazione, dopo aver conosciuto dell'istanza di accesso, ha convocato il legale dell'istante per l'esercizio del relativo diritto, in tal modo facendosi diligentemente carico di esaminare nel merito l'istanza a suo tempo presentata.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

Il Sig. .... formulava al Comune di ..... un'istanza di accesso al verbale redatto dal geometra che, su incarico dall'Ente, aveva eseguito un sopralluogo sull'immobile di sua proprietà, avvenuto alla presenza del Comandante della Polizia locale e di una sua collaboratrice, a seguito della segnalazione di problemi strutturali da parte dei vicini.

Il Comune negava l'accesso rilevando che gli atti del sopralluogo erano stati trasmessi al Comandante della Polizia locale per i provvedimenti di competenza per cui l'Ente era stato costretto a negare l'accesso o, meglio, *“a subordinarlo all'ottenimento del nulla osta dell'A.G.”*.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante si è rivolto alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha depositato memoria.

La Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2017, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che il Comune, interessando il Comandante della Polizia locale, chiarisse l'effettiva esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p., atteso che la mera trasmissione del verbale di sopralluogo al Comandante stesso non era di per sé rappresentativa di esigenze di segretezza che avrebbero dovuto essere confermate dall'Autorità giudiziaria, la quale avrebbe dovuto essere, altresì, interpellata ove fosse stato necessario avere conferma della sottrazione all'accesso.

Con successiva nota la Commissione ha richiesto nuovamente al Comune di far conoscere le determinazioni assunte dalla Procura in relazione all'esistenza o meno di segreto istruttorio.

L'istante, in data 19/06/2018, ha trasmesso alla Commissione una nota in cui insiste nella sua istanza di accesso e lamenta il fatto che, a distanza di molti mesi dall'ordinanza della Commissione, non aveva ottenuto alcuna risposta dall'Amministrazione la quale non aveva neppure comunicato il nome del Sostituto Procuratore della Repubblica al quale avrebbe potuto rivolgere la sua istanza.

Il Comune, con nota del 26/06/2018, trasmessa per conoscenza anche al ricorrente, ha rilevato di non aver ottenuto alcun riscontro dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... e di non conoscere il nominativo del Sostituto Procuratore incaricato.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'Amministrazione ha dichiarato di non aver ancora ricevuto riscontro dalla Procura competente in ordine all'esistenza di atti che potrebbero essere soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p., non può che rigettare, allo stato degli atti, il ricorso attesa la legittimità del comportamento assunto dall'Amministrazione, la quale non può evadere l'istanza di accesso, in mancanza della autorizzazione richiesta.

Tuttavia, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso e tenuto conto dell'interesse dell'istante alla definizione del procedimento di accesso, si invita l'Amministrazione a sollecitare periodicamente la Procura, allegando anche copia della presente decisione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso ed invita l'Amministrazione a sollecitare nuovamente l'Autorità giudiziaria al riscontro della richiesta di autorizzazione all'accesso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Prefettura di ..... - Sportello Unico per l'Immigrazione, una richiesta di autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in relazione ad una precedente istanza di emersione del lavoro irregolare.

In data 20.03.2018, a seguito di una comunicazione dell'Amministrazione, il legale dell'istante, successivamente incaricato, inoltrava procura aggiornata con cui il sig. .... revocava ogni altro avvocato precedentemente nominato; il nuovo legale, infine, chiedeva di essere convocato presso l'Ufficio per il perfezionamento della domanda, oppure per esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di avere a suo tempo dato seguito alle istanze del ricorrente, concedendo appuntamenti ai quali il legale dell'epoca non aveva presenziato per impegni professionali, e deducendo di aver convocato il ricorrente presso i propri Uffici, a seguito della nuova istanza, per il giorno 4/7/2018.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che risulta aver convocato l'istante, come richiesto nell'ultima nota a firma del nuovo difensore, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....di .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Il Sig. ....., titolare dell'impresa individuale ..... di ....., ha dedotto di aver ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi da parte sua, in relazione alla posizione di alcuni lavoratori.

Nell'ambito di tale vicenda il ricorrente formulava un'istanza di accesso al fascicolo ispettivo, riscontrata dal competente Ispettorato, che, dopo aver instaurato il contraddittorio con i lavoratori che avevano reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento ispettivo, consentiva l'accesso agli atti solo in parte (limitatamente agli atti contenenti dichiarazioni rese da soggetto che non aveva presentato opposizione, oscurandone, peraltro, le generalità) e lo negava in relazione alle dichiarazioni rese dai lavoratori controinteressati che si erano opposti.

A seguito di tale provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Ispettorato ha depositato memoria.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che nel suo provvedimento l'Ispettorato ha rilevato che i lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva non sono più impiegati nell'azienda.

Sul punto giova rammentare che l'orientamento della Commissione è nel senso che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio "per i lavoratori", sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio e di ritorsioni non può ritenersi sussistente sotto tale profilo laddove manchi la qualità di lavoratore o collaboratore della società, come nel caso di specie.

Tuttavia, atteso che i terzi che hanno reso dichiarazioni sono stati qualificati dall'Amministrazione come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90 e atteso che le generalità degli stessi non sono state rese note in sede procedimentale all'istante, la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione trasmetta le opposizioni presentate e comunichi a tali soggetti il ricorso proposto dal Sig. .... affinché gli stessi possano interloquire in questa sede e la Commissione possa valutare, nel merito, la fondatezza o meno delle opposizioni spiegate.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere le opposizioni formulate dai controinteressati ed a comunicare loro il ricorso presentato dal Sig. ...., interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di .....

#### FATTO

Il ricorrente, in data 10.4.2018 ha chiesto di accedere agli atti del fascicolo RG ...../..... presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di ....., avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c. teso alla nomina dell'amministratore di sostegno per la sig.ra ....., parente del ricorrente. La condotta inerte del Tribunale resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 26.6.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria recante la data del 26.6.2018, con la quale il Tribunale resistente oppone la natura giurisdizionale e non amministrativa dei documenti oggetto di accesso.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame, per essere stato presentato in data 26 giugno, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorrenti dalla formazione del silenzio rigetto riconducibile al 10 giugno 2018.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività